# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1915** — **Roma — Sabato, 17 luglio** — **Numero 178**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l' Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all' Estero cent. **35***
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

**Sua Maestà il Re**, con decreto del 9 corrente mese ha nominato Sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni il tenente generale ALFREDO DALL'OLIO.

# LEGGI E DECRETI

*Il numero 953 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1913, n. 541, che ha approvato il ruolo organico e l'ordinamento del personale delle Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Sentito il Consiglio tecnico dei tabacchi;

Sentito il ministero del tesoro;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

**È approvato il regolamento per il personale ed i servizi delle coltivazioni dei tabacchi, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.**

Art. 2.

**Il suddetto regolamento andrà in vigore col 1° ottobre 1915.**

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

## REGOLAMENTO
## per il personale ed i servizi delle coltivazioni dei tabacchi

### TITOLO I.
### Degli uffici per le coltivazioni del tabacco

CAPITOLO UNICO.

Art. 1.

La direzione e la vigilanza fiscale e tecnica delle coltivazioni di tabacco nel Regno e gli altri servizi ad esse inerenti sono affidati a Direzioni compartimentali, le quali hanno alla loro dipendenza una o più agenzie quando comprendano territori in cui si coltiva il tabacco per concessione di manifesto.

Agli studi ed agli esperimenti d'indole generale riguardanti la coltivazione del tabacco, nonchè all'istruzione teorico-pratica del personale, si provvede mediante un istituto sperimentale.

Art. 2.

Le direzioni compartimentali si istituiscono e si sopprimono con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio tecnico dei tabacchi e sentito il Consiglio dei ministri.

Le circoscrizioni delle Direzioni compartimentali sono determinate con decreto del ministro delle finanze.

Art. 3.

Le Direzioni compartimentali e l'Istituto sperimentale sono alla immediata dipendenza della Direzione generale delle privative.

Ad essa rimettono i rendiconti di gestione ai sensi e per gli effetti della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

In ogni Direzione compartimentale e nell'Istituto sperimentale funziona una Commissione permanente per trattare in conferenza gli affari di maggiore importanza che interessano il servizio.

### TITOLO II.
### Ordinamento del personale

CAPITOLO I.

### Disposizioni generali

Art. 5.

Il personale delle coltivazioni si compone:

1° dei direttori;

2° di personale tecnico:

direttivo: capi tecnici - ufficiali tecnici - volontari tecnici;

esecutivo: capi riparto - capi verificatori - aiutanti capi verificatori;

3° di personale amministrativo:

direttivo: commissari superiori amministrativi - commissari amministrativi;

esecutivo: ufficiali amministrativi - volontari amministrativi;

4° di personale di scrittura: aiutanti alle scritture;

5° di personale di sorveglianza e di custodia: sorveglianti - portinai - visitatori - uscieri;

6° di personale a mercede giornaliera.

Art. 6.

Il personale a mercede giornaliera è disciplinato da apposite norme non comprese nel presente regolamento.

Art. 7.

La prima nomina ad ufficiale tecnico od amministrativo, ad aiutante capo verificatore e ad aiutante alle scritture è preceduta da un periodo di esperimento, durante il quale è corrisposta un'indennità in misura non superiore ai nove decimi dello stipendio iniziale.

Chi nel corso di detto periodo non dia prova di attitudine, di operosità, di buona condotta, o comunque non abbia superato l'esame prescritto, è licenziato o restituito al posto che occupava prima, se appartenente al personale dell'Amministrazione delle privative.

Art. 8.

Per essere dichiarato vincitore di un esame, è necessario conseguire in ciascuna prova scritta e nel complesso di quelle orali almeno i sei decimi dei punti disponibili.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate, dal decreto Ministeriale che bandisce l'esame, non meno di cinque e non più di otto ore consecutive; le orali si limitano in complesso a non più di un'ora per ogni candidato.

Ciascun esaminatore dispone di dieci punti rispettivamente per ogni prova scritta e per il complesso delle prove orali di ciascun candidato.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con decreto Ministeriale, salvo le eccezioni di cui agli articoli 34, 35, 43 e 44; quelle di vigilanza, con disposizione del direttore generale delle privative.

Il presidente delle Commissioni esaminatrici di cui agli articoli 23, 28, 33 e 41 è scelto tra funzionari anche estranei all'Amministrazione finanziaria di grado però non inferiore a quello di vice direttore generale.

Un funzionario di grado non inferiore a segretario o commissario amministrativo esercita le attribuzioni di segretario.

La Commissione esaminatrice prepara per ciascuna prova scritta due temi, che dal presidente sono immediatamente consegnati al direttore generale.

Il direttore generale rimette al presidente della Commissione esa-

minatrice od a quello della Commissione di vigilanza, i temi da svolgersi, firmati e chiusi in tanti pieghi quanti sono i giorni di esame, con l'indicazione del giorno per cui ciascun tema deve servire.

In seduta d'esame e nell'ora prestabilita, i detti pieghi vengono aperti dal presidente della Commissione esaminatrice o di vigilanza alla presenza dei candidati.

Art. 10.

Al personale dell'Amministrazione delle privative che partecipi ad esami indetti ai termini del presente regolamento, è rimborsato il prezzo del viaggio dal luogo di residenza alla sede degli esami e viceversa.

Art. 11.

La nomina definitiva del personale è fatta per decreto Reale, ad eccezione di quella degli aiutanti capi verificatori, del personale di scrittura, di sorveglianza e di custodia, cui si provvede con decreto Ministeriale.

Art. 12.

Ogni anno, non più tardi del 31 dicembre, si compilano, su schema approvato dalla Direzione generale, le note informative degl'impiegati in ordine alle seguenti notizie:

*a)* capacità intellettuale ed attitudine generica e specifica;
*b)* operosità;
*c)* diligenza;
*d)* disciplina;
*e)* condotta morale;
*f)* stato fisico.

Vengono altresì assegnati in decimi i punti di merito al personale esecutivo (tecnico ed amministrativo) ed a quello di scrittura, di sorveglianza e di custodia, distintamente per: attitudine dell'impiegato alle funzioni del grado che occupa; operosità, condotta in servizio, tenendo conto in quest'ultima votazione anche della diligenza e disciplina.

La compilazione delle note informative è fatta:

dal direttore capo dell'Ufficio centrale tecnico per le coltivazioni, per i direttori;

dai direttori, per i funzionari che per istituto partecipano alle conferenze;

dalla Commissione permanente, per gli altri impiegati.

L'assegnazione dei punti di merito è fatta dalla Commissione permanente.

Il foglio delle note informative e dei punti di merito si trasmette alla Direzione generale entro i primi venti giorni di gennaio.

Le notizie relative alla operosità, diligenza, disciplina e condotta morale, sono comunicate agl'interessati dai direttori, prima che i fogli informativi vengano trasmessi alla Direzione generale.

Art. 13.

Le promozioni di grado che non si conseguono per esame sono fatte per merito e a scelta fra gl'impiegati del grado immediatamente inferiore.

Quelle di classe hanno luogo per anzianità, congiunta ad idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 14.

L'impiegato con funzioni di un grado superiore ha l'autorità, le facoltà e i doveri inerenti a quel grado.

Art. 15.

I trasferimenti del personale sono disposti dal direttore generale delle privative, eccettuati quelli dei direttori, cui si provvede con decreto Ministeriale.

L'immissione in servizio dei direttori è fatta da un funzionario superiore delegato dal direttore generale delle privative.

Art. 16.

I direttori, i commissari superiori amministrativi ed i commissari amministrativi debbono prestare una cauzione ragguagliata ad una annualità dello stipendio minimo del grado rispettivo, a garanzia delle funzioni che esercitano.

È in facoltà della Direzione generale di esonerarli dall'obbligo della cauzione, per il tempo in cui siano investiti di funzioni diverse da quelle di loro istituto che non implichino la qualità di agente dell'Amministrazione, ai termini della contabilità generale dello Stato.

È fatto obbligo della cauzione, nella misura stabilita dal presente articolo:

*a)* a coloro i quali, pur non avendone il grado effettivo, esercitino da almeno sei mesi le funzioni di direttore o di commissario amministrativo;

*b)* ai funzionari preposti ai servizi di agenzia ed a quelli che li coadiuvano, quando esercitino il loro rispettivo incarico da almeno sei mesi.

L'esonero dall'obbligo della cauzione o l'obbligo di prestarla deve risultare da decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 17.

La cauzione può essere prestata, anche per mezzo di terze persone, mediante deposito alla Cassa depositi e prestiti, di numerario di cartelle di rendita al portatore, di buoni del tesoro quinquennali o a lunga scadenza, oppure con vincolo su certificati nominativi di rendita.

La cauzione dev'essere completa prima che l'impiegato assuma lo esercizio delle sue funzioni.

In via eccezionale può essere accordata una proroga fino a sei mesi, scaduta la quale, l'impiegato senza le cauzione completa, riprende il posto che aveva prima della nomina o della promozione.

Art. 18.

Al personale che presta servizio in località disagiate viene assegnata un'indennità mensile fra un minimo del 5 per cento ed un massimo del 15 per cento dello stipendio.

Le località disagiate e la misura delle indennità si determinano con decreto Ministeriale.

CAPITOLO II.

## Ammissioni, nomine e promozioni

### Direttore.

Art. 19.

La promozione a direttore è fatta per merito e a scelta fra i capi tecnici senza riguardo alla classe.

## Personale tecnico direttivo

### Capo tecnico.

Art. 20.

La promozione a capo tecnico è fatta per merito e a scelta fra gli ufficiali tecnici senza riguardo alla classe.

### Ufficiale tecnico.

Art. 21.

La nomina ad ufficiale tecnico è fatta fra i volontari tecnici, per ordine di concorso di ammissione, in base alla graduatoria risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame di concorso ed in quello di promozione di cui al seguente art. 22.

Art. 22.

Per essere ammessi all'esame di promozione, i volontari tecnici

debbono riportare durante l'esperimento la dichiarazione d'idoneità per attitudine specifica, operosità e condotta.

L'esame consta di due prove scritte sulle materie comprese nell'annessa tabella *A*.

Art. 23.

La Commissione esaminatrice è composta, oltrechè del presidente scelto ai termini del secondo comma dell'art. 9:

*a)* di tre funzionari tecnici delle privative di grado non inferiore a direttore;

*b)* di un funzionario amministrativo delle privative di grado non inferiore ad ispettore superiore o direttore capo di divisione.

## Volontario tecnico.

Art. 24.

La nomina a volontario tecnico è fatta in seguito ad esame di concorso al quale sono ammessi coloro che, oltre a soddisfare alle condizioni generali prescritte per gl'impiegati civili, abbiano la laurea in scienze agrarie.

Dovranno principalmente far parte del programma d'esame le seguenti discipline: agronomia generale, economia rurale, botanica morfologica e fisiologica, chimica agraria.

Per un determinato numero di posti e con speciale programma d'esame, possono aprirsi dei concorsi a volontario tecnico fra coloro che abbiano la laurea in chimica e comprovino di aver frequentato, almeno per un anno e con profitto, un laboratorio chimico di pubblico istituto.

Per essere ammessi ai rispettivi concorsi gli aspiranti debbono inoltre:

*a)* comprovare di non aver superata l'età di anni ventotto;

*b)* sottostare a visita medica che ne accerti la sana, regolare ed idonea costituzione fisica.

Per gli uni e gli altri concorsi a volontario tecnico, il programma dell'esame e il termine per la presentazione delle domande e dei documenti sono stabiliti nell'avviso di concorso. Detto termine dev'essere non minore di due mesi dalla pubblicazione del relativo decreto.

Il volontariato ha la durata non minore di un anno.

Art. 25.

Nei concorsi di cui all'articolo precedente l'esame consta di due prove scritte.

Oltre ai punti di cui all'art. 8, la Commissione dispone di dieci punti in complesso, per tener conto del merito del candidato risultante dagli esami speciali sostenuti nelle scuole, dagli altri studi compiuti, da lavori eseguiti, dalla pratica fatta nell'esercizio professionale e dalla conoscenza dimostrata nelle lingue estere.

Art. 26.

La Commissione esaminatrice, nei concorsi di cui all'art. 24, è composta:

*a)* di tre professori di scuole superiori di agricoltura o di Università, uno dei quali la presiede;

*b)* di due funzionari tecnici delle privative di grado non inferiore ad ispettore superiore.

## Personale tecnico esecutivo

## Capo riparto.

Art. 27.

La nomina a capo riparto è fatta per esame di concorso fra i capi verificatori che abbiano:

*a)* prestato servizio in tale qualità per non meno di cinque anni;

*b)* conseguito nell'ultimo triennio una media non inferiore a otto decimi rispettivamente in attitudine, operosità e condotta.

L'esame consta di tre prove scritte ed una orale sulle materie comprese nell'annessa tabella *B*.

Art. 28.

La Commissione esaminatrice è composta, oltrechè del presidente scelto ai termini del secondo comma dell'art. 9:

*a)* di due funzionari tecnici delle privative di grado non inferiore a direttore;

*b)* di due funzionari amministrativi delle privative di grado non inferiore ad ispettore o capo sezione.

## Capo verificatore.

Art. 29.

La nomina a capo verificatore è fatta fra gli aiutanti capi verificatori:

*a)* per tre quarti dei posti disponibili, in seguito ad esame di concorso;

*b)* per un quarto a scelta, seguendo l'ordine di anzianità.

Art. 30.

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aiutanti capi verificatori debbono avere:

*a)* prestato cinque anni di effettivo servizio incluso il periodo di esperimento;

*b)* conseguito nell'ultimo triennio una media non inferiore a otto decimi rispettivamente in operosità e condotta e siano dichiarati abili in modo assoluto nella contazione delle piante e delle foglie sulle coltivazioni.

L'esame consta di due prove scritte sulle materie comprese nell'annessa tabella *C*.

Art. 31.

La Commissione esaminatrice è composta:

*a)* di un funzionario tecnico delle privative di grado non inferiore ad ispettore superiore, che la presiede;

*b)* di due funzionari di grado non inferiore a capo tecnico delle coltivazioni, ad ispettore o capo sezione delle privative.

Art. 32.

Le nomine a scelta sono fatte fra gli aiutanti capi verificatori che abbiano:

*a)* prestato non meno di quindici anni di effettivo servizio incluso il periodo di esperimento;

*b)* esercitato con lode le proprie funzioni, riportando nell'ultimo quinquennio una media non inferiore a otto decimi rispettivamente in operosità e condotta;

*c)* dato prova di speciale attitudine alle funzioni del grado a cui aspirano e siano dichiarati abili in modo assoluto nella contazione delle piante e delle foglie sulle coltivazioni.

## Aiutante capo verificatore.

Art. 33.

La nomina ad aiutante capo verificatore è fatta in seguito ad esame di concorso al quale sono ammessi:

*a)* coloro che, oltre a soddisfare alle condizioni generali prescritte per gl'impiegati civili, abbiano la licenza di scuole pratiche o speciali di agricoltura e provino di non aver superata l'età di anni venti;

*b)* gli appartenenti al personale di scrittura, di sorveglianza e di custodia, esclusi gli uscieri, che abbiano conseguito nell'ultimo triennio una media non inferiore a otto decimi rispettivamente in attitudine, operosità e condotta; non abbiano superata l'età di anni trentacinque e posseggano almeno tre anni di effettivo servizio, incluso il periodo di esperimento, se provvisti della licenza tecnica, ginnasiale od altra equipollente, oppure cinque anni, se sforniti di tale titolo di studio.

Sarà ammesso al concorso soltanto chi sia riconosciuto, mediante visita medica, di sana, regolare ed idonea costituzione fisica.

Art. 34.

Il programma dell'esame e il termine per la presentazione delle domande e dei documenti sono stabiliti nell'avviso di concorso. Detto termine dev'essere non minore di due mesi dalla pubblicazione del relativo decreto.

L'esame consta di due prove scritte.

La Commissione esaminatrice è nominata con disposizione del direttore generale delle privative ed è composta:

*a*) di un funzionario tecnico delle privative di grado non inferiore ad ispettore superiore, che la presiede;

*b*) di due funzionari di grado non inferiore a capo tecnico delle coltivazioni, ad ispettore o capo sezione delle privative.

Art. 35.

I vincitori del concorso sono sottoposti ad un esperimento di trecento giorni di lavoro effettivo, e prima della nomina debbono assistere ad un corso d'insegnamento teorico-pratico concernente i servizi ai quali sono destinati.

Al termine dell'insegnamento, chi abbia dato prova di operosità e buona condotta, è sottoposto ad un esame d'idoneità.

La Commissione esaminatrice è nominata con disposizione del direttore generale delle privative ed è composta:

*a*) di un funzionario tecnico delle privative di grado non inferiore ad ispettore superiore, che la presiede:

*b*) di due funzionari di grado non inferiore a capo tecnico delle coltivazioni, ad ispettore o capo sezione delle privative.

I dichiarati idonei sono nominati aiutanti capi verificatori dal primo del mese successivo a quello in cui hanno compiuto l'esperimento e, se appartengono al personale di cui al comma *b*) dell'art. 33, conservano nel nuovo grado lo stipendio del quale sono provvisti e l'anzianità di godimento dello stipendio medesimo.

## Personale amministrativo direttivo

## Commissario superiore amministrativo.

Art. 36.

La promozione a commissario superiore amministrativo è fatta per merito e a scelta fra i commissari amministrativi a qualunque classe appartengano.

## Commissario amministrativo.

Art. 37.

La nomina a commissario amministrativo è fatta in seguito ad esame di concorso fra gli ufficiali amministrativi con non meno di cinque anni di effettivo servizio in tale qualità, compreso il volontariato.

I concorrenti debbono aver conseguito nell'ultimo triennio una media non inferiore a otto decimi rispettivamente in attitudine, operosità e condotta.

L'esame consta di tre prove scritte ed una orale sulle materie comprese nell'annessa tabella *D*).

Art. 38.

La Commissione esaminatrice è composta, oltrechè del presidente scelto ai termini del secondo comma dell'art. 9:

*a*) di un funzionario tecnico delle privative di grado non inferiore ad ispettore superiore;

*b*) di tre funzionari amministrativi delle privative di grado non inferiore ad ispettore o capo sezione.

## Personale amministrativo esecutivo

## Ufficiale amministrativo.

Art. 39.

La nomina ad ufficiale amministrativo è fatta fra i volontari amministrativi che abbiano:

*a*) compiuto il periodo di esperimento di almeno sei mesi;

*b*) ottenuto non meno di otto decimi rispettivamente in attitudine, operosità e condotta.

## Volontario amministrativo.

Art. 40.

La nomina a volontario amministrativo è fatta in seguito ad esame di concorso fra i licenziati degli Istituti tecnici (sezione commercio e ragioneria) e delle RR. scuole medie di commercio o di altre scuole di commercio ad esse parificate.

Gli aspiranti, oltre a soddisfare alle condizioni generali prescritte per gl'impiegati civili, debbono:

*a*) comprovare di non aver superata l'età di anni ventitrè;

*b*) sottostare a visita medica che ne accerti la sana, regolare ed idonea costituzione fisica.

Il programma dell'esame e il termine per la presentazione delle domande e dei documenti sono stabiliti nell'avviso di concorso. Detto termine dev'essere non minore di due mesi dalla pubblicazione del relativo decreto.

L'esame consta di tre prove scritte ed una orale.

Possono essere ammessi al concorso impiegati di altre categorie di personale in servizio delle aziende per i monopolii dei tabacchi e dei sali, purchè abbiano il titolo di studio suindicato e non abbiano superata l'età di anni trentacinque.

Art. 41.

La Commissione esaminatrice è composta, oltrechè del presidente scelto ai termini del secondo comma dell'art. 9:

*a*) di un funzionario tecnico delle privative di grado non inferiore ad ispettore superiore;

*b*) di un professore di ragioneria;

*c*) di due funzionari amministrativi delle privative di grado non inferiore ad ispettore o capo sezione.

## Personale di scrittura

## Aiutante alle scritture.

Art. 42.

Gli aiutanti alle scritture sono assunti in seguito ad esame di concorso che è indetto, per un numero determinato di posti, in ciascuna Direzione compartimentale.

Gli aspiranti, oltre a soddisfare alle condizioni generali prescritte per gl'impiegati civili, debbono:

*a*) comprovare di non aver superata l'età di anni venti;

*b*) possedere la licenza ginnasiale o tecnica o di scuole pratiche o speciali di agricoltura, oppure di scuola commerciale equipollente alla licenza di scuola tecnica;

*c*) sottostare a visita medica che ne accerti la sana, regolare ed idonea costituzione fisica.

Art. 43.

Il programma dell'esame e il termine per la presentazione delle domande e dei documenti sono stabiliti nell'avviso di concorso. Detto termine dev'essere non minore di venti giorni dalla pubblicazione del relativo decreto.

L'esame ha luogo nella Direzione compartimentale presso la quale è indetto il concorso e consta di due prove scritte.

La Commissione esaminatrice è nominata con disposizione del direttore generale delle privative ed è composta:

*a)* di un funzionario delle privative di grado non inferiore ad ispettore superiore, che la presiede;

*b)* di due funzionari di grado non inferiore a capo tecnico delle coltivazioni, ad ispettore o capo sezione delle privative.

Art. 44.

I vincitori del concorso sono sottoposti ad un esperimento di trecento giorni di lavoro effettivo, e prima della nomina debbono assistere ad un corso d'insegnamento teorico-pratico concernente i servizi ai quali sono destinati.

Al termine dell'insegnamento, chi abbia dato prova di operosità e buona condotta, è sottoposto ad un esame d'idoneità.

La Commissione esaminatrice è nominata con disposizione del direttore generale delle privative ed è composta:

*a)* di un funzionario delle privative di grado non inferiore ad ispettore superiore, che la presiede;

*b)* di due funzionari di grado non inferiore a capo tecnico delle coltivazioni, ad ispettore o capo sezione delle privative.

I dichiarati idonei sono nominati aiutanti alle scritture dal primo del mese successivo a quello in cui hanno compiuto l'esperimento.

## Personale di sorveglianza e di custodia

### Sorvegliante.

Art. 45.

La nomina a sorvegliante è fatta a scelta fra gli operai inscritti nel ruolo degli stabili.

Per ottenere la nomina occorre:

*a)* essere di specchiata moralità e condotta;

*b)* avere sufficiente istruzione;

*c)* contare un servizio effettivo non minore di cinque anni;

*d)* essere adatto al posto per condizioni fisiche.

### Portinaio.

Art. 46.

La nomina a portinaio è fatta a scelta fra i visitatori di condotta esemplare, meritevoli della maggiore fiducia.

Chi ottenga tale nomina, conserva nel nuovo grado lo stipendio del quale è provvisto e l'anzianità di godimento dello stipendio medesimo.

### Visitatore.

Art. 47.

La nomina a visitatore è fatta a scelta fra gli operai inscritti nel ruolo degli stabili che abbiano non meno di cinque anni di effettivo servizio.

Per ottenere la nomina occorre:

*a)* non aver superata l'età di anni quaranta;

*b)* avere idonea istruzione e attitudine specifica;

*c)* aver mantenuto sempre condotta esemplare;

*d)* essere meritevole della maggior fiducia;

*e)* essere riconosciuto di sana, regolare ed idonea costituzione fisica al posto, mediante visita medica.

### Usciere.

Art. 48.

La nomina ad usciere è fatta a scelta fra gli operai che abbiano non meno di cinque anni di effettivo servizio.

Per ottenere la nomina occorre:

*a)* non aver superata l'età di anni quaranta;

*b)* avere idonea istruzione;

*c)* aver mantenuto sempre condotta esemplare;

*d)* essere riconosciuto di sana, regolare ed idonea costituzione fisica al posto, mediante visita medica.

CAPITOLO III.

## Attribuzioni, facoltà e doveri — Norme comuni Giornali di servizio

### Direttore.

Art. 49.

Il direttore è il capo della Direzione compartimentale; sopraintende ai vari servizi e risponde del buon andamento di essi; ha alla sua dipendenza tutto il personale, nonchè gli agenti della guardia di finanza chiamati in servizio delle coltivazioni e dei magazzini dei tabacchi, quest'ultimi però limitatamente alla esecuzione di tale servizio.

È responsabile della integrità e della conservazione di ogni cosa che appartenga agli uffici, magazzini e laboratorî della Direzione compartimentale.

Corrisponde direttamente con la Direzione generale delle privative, con gli uffici e stabilimenti del monopolio, con le autorità esistenti nel compartimento, con tutti gli altri uffici e coi privati che abbiano rapporti di servizio.

Firma gli atti d'ufficio, i rendiconti e i documenti di contabilità e di amministrazione.

Art. 50.

Al direttore sono particolarmente deferiti gli studi e le proposte sulla coltivazione del tabacco nei riguardi tecnici, economici e fiscali.

Ordina, in seguito a deliberazione in conferenza, gli esperimenti di coltura, cura e trattamento dei tabacchi, sempre che, in ordine a quelli di coltura, la spesa non superi lire cinquecento, ed agli altri di cura e trattamento, la quantità di prodotto non ecceda i mille chilogrammi.

Il verbale relativo alla deliberazione suddetta dovrà essere trasmesso nel giorno stesso alla Direzione generale, che a suo tempo verrà pure informata dei risultati degli esperimenti.

Art. 51.

Risponde, coi funzionari dipendenti, del mantenimento dell'ordine nei singoli servizi, ed ove occorra, può richiedere l'assistenza delle autorità governative e municipali ed il concorso della forza pubblica.

Ha l'obbligo di tenersi in rapporto coi comandi di circolo e con gli altri comandi della guardia di finanza, in modo da spiegare con essi un'azione efficace per la repressione del contrabbando.

Art. 52.

Si assicura che ognuno compia regolarmente le proprie funzioni, che sia curata l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione riguardante i servizi del compartimento, per il che deve eseguire frequenti visite e controllerie in campagna, negli uffici, magazzini e laboratori, nonchè verificazioni dei tabacchi e di quanto altro vi esiste.

Quando abbia sospetti d'irregolarità può sottoporre a speciale custodia i locali del monopolio e quelli dei concessionari ove trovansi i generi da verificare e i relativi registri, ordinandovi anche l'interruzione del lavoro.

Si accerta, sia personalmente che a mezzo dei funzionari dipendenti, che il servizio di vigilanza si esegua nel modo più efficace, prendendo gli opportuni accordi coi comandi della guardia di finanza.

Art. 53.

Nei limiti del preventivo annuale approvato dalla Direzione generale o di speciali autorizzazioni, provvede per la esecuzione delle spese inerenti ai vari servizi od a speciali incarichi.

Quale funzionario delegato, ordina il pagamento delle spese re-

golarmente liquidate, per le quali gli siano aperti i crediti con mandati a disposizione o somministrati fondi con mandati di anticipazione. Per le altre, promuove dalla Direzione generale le disposizioni di pagamento.

Nei casi in cui non possa ritardarsi un provvedimento senza pericolo di danno, può, previa conferenza e sotto la propria responsabilità, sostenere spese in somma non superiore alle lire cinquecento anche senza la preventiva autorizzazione della Direzione generale, ma deve contemporaneamente riferirne per la sanzione.

È personalmente responsabile, giusta l'ordinamento della contabilità generale dello Stato, della regolarità dei buoni emessi e delle spese ordinate, nonchè delle somme prelevate sui mandati di anticipazione.

La responsabilità si estende, oltrechè alla regolare destinazione dei fondi, anche alla giustificazione della necessità della spesa; deve quindi rispondere non solo per le spese irregolari, ma altresì per le superflue ed eccessive.

Art. 54.

Ai sensi della contabilità generale dello Stato, adempie ai procedimenti stabiliti per gl'incanti e per le licitazioni e trattative private; presiede alle aste ed alle licitazioni; interviene alla stipulazione dei contratti e li accetta nell'interesse dell'Amministrazione.

È responsabile, insieme al commissario superiore amministrativo, della esatta esecuzione dei contratti.

Art. 55.

Provvede ai concorsi per l'ammissione del personale a mercede giornaliera, previa autorizzazione della Direzione generale e giusta le norme che regolano detto personale.

Ha facoltà di assumere in via transitoria personale avventizio di lavoro, per provvedere ad esigenze di servizio riconosciute dalla Direzione generale e per la esecuzione di lavori straordinari debitamente autorizzati.

Art 56.

Riceve il giuramento da chi è tenuto a prestarlo ed immette in servizio il personale.

Art. 57.

Esercita il potere disciplinare sul personale dipendente.

In relazione alla entità dei casi di trasgressione:

*a*) propone la censura dei funzionari che hanno grado o funzioni di capo tecnico, di commissario superiore amministrativo e di commissario amministrativo;

*b*) applica la censura agli altri impiegati, riferendone alla Direzione generale;

*c*) propone per tutti gl'impiegati la sospensione dallo stipendio per un periodo non superiore a 10 giorni;

*d*) propone, su deliberazione in conferenza, la sospensione dallo stipendio per un periodo maggiore di quello di cui al comma precedente;

*e*) ha facoltà, in attesa delle decisioni della Direzione generale e sentita la Commissione permanente, di allontanare dal servizio coloro che abbiano commesso fatti per cui sono comminate le pene della sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, della revoca e della destituzione dall'impiego;

*f*) provvede alle ritenute, dopo esaurita la procedura prescritta, quando le punizioni inflitte implicano la perdita di parte dello stipendio.

Art. 58.

Ha facoltà di accordare al personale, subordinatamente alle esigenze di servizio, congedi della durata massima di dieci giorni in ciascun anno solare, informandone la Direzione generale quando si tratti di funzionari con grado o funzioni di capo tecnico, commissario superiore amministrativo, commissario amministrativo e capo riparto.

Art. 59.

Non deve assentarsi dal servizio senza permesso della Direzione generale. Può farlo soltanto nel caso di assoluta necessità e per un termine non maggiore di giorni tre, prevenendone la Direzione generale per telegramma.

Art. 60.

A condizioni normali di servizio, provvede, previa autorizzazione della Direzione generale, alla dislocazione del personale in campagna e nelle agenzie; nei casi di assoluta urgenza vi provvede di propria autorità, domandandone contemporaneamente la sanzione.

Art. 61.

Con rapporti quindicinali, e in caso di danni con rapporti speciali, tiene informata la Direzione generale sull'andamento della coltura, cura e governo dei prodotti.

Entro un mese dal termine delle operazioni di ricevimento dei tabacchi, trasmette alla Direzione generale una relazione riassuntiva, distintamente per le concessioni di manifesto e per quelle speciali, intorno ai fatti e alle circostanze che precedettero ed accompagnarono la coltivazione e riferisce dettagliatamente sui risultati del ricevimento suddetto.

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, riferisce inoltre sull'andamento dei rimanenti servizi.

Art. 62.

In caso di assenza o d'impedimento è sostituito dal capo tecnico o dal funzionario che di volta in volta sia designato dalla Direzione generale.

Il funzionario che sostituisce il direttore risponde del regolare andamento dei servizi, ma resta ferma, ai sensi e per gli effetti della contabilità generale dello Stato, la responsabilità del titolare per la gestione contabile, per le aperture di credito e pei fondi anticipati.

Art. 63.

In caso di trasferimento o di definitiva cessazione dalle funzioni, deve fare, al funzionario che lo sostituisce, integrale consegna degli immobili in uso della Direzione compartimentale, degli atti di ufficio, dei tabacchi e di tutti gli articoli e materiali in essere, dei fondi a disposizione e di quelli anticipati, nonchè del denaro esistente in cassa.

Ha pure l'obbligo di rendere i conti giudiziali della propria gestione, secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

Per le Direzioni compartimentali che hanno alla loro dipendenza una o più agenzie, i conti giudiziali predetti debbono comprendere anche la particolare gestione delle agenzie medesime in concorso del funzionario di cui all'art. 96.

Quando, per qualsiasi motivo, non adempia in tutto o in parte alle suddette formalità nel termine stabilito dall'Amministrazione, vi si provvede in sua vece e per di lui conto con un funzionario delegato dalla Direzione generale.

Art. 64.

La consegna si esegue sotto la responsabilità del funzionario ricevente e può effettuarsi sia sommariamente, sia con particolari verificazioni, quando si reputino necessarie per assicurarsi della corrispondenza fra lo stato di fatto e le risultanze delle scritture.

Delle operazioni eseguite è redatto processo verbale in tre esemplari, per uso rispettivamente di chi cessa dalle funzioni, della Direzione compartimentale e della Direzione generale.

Art. 65.

Al direttore dell'Istituto sperimentale si applicano le disposizioni stabilite per i direttori compartimentali.

Inoltre incombe a lui l'obbligo di provvedere e sopraintendere al servizio didattico e così pure agli studi, alle ricerche ed agli esperimenti scientifici e tecnico-industriali.

## Personale tecnico direttivo.

—

### Capo tecnico.

Art. 66.

Il capo tecnico è preposto ad un Ufficio tecnico; provvede alla regolare ed efficace esecuzione dei servizi inerenti a tale ufficio conformemente all'indirizzo ed alle modalità prescritte e propone quanto reputa necessario od utile ai servizi stessi ed al personale dipendente.

Art. 67.

Deve occuparsi dei miglioramenti da introdurre nella coltura, cura e governo dei tabacchi ed all'uopo compie studi e propone esperimenti.

In campagna sorveglia perchè siano osservate le norme tecniche di coltura, cura e governo dei tabacchi ed attende al controllo delle operazioni d'indole fiscale.

Prende in esame le divergenze che eventualmente sorgessero fra il personale dipendente ed i coltivatori; ne riferisce per iscritto facendo concrete proposte, ed in caso di assoluta urgenza vi provvede, informandone sempre per iscritto il direttore.

Nei magazzini e laboratori delle agenzie sopraintende al governo, alla selezione, condizionatura in colli e buona conservazione dei tabacchi, e, delle relative operazioni, cura il più economico ordinamento ed eseguimento; si assicura che il servizio di vigilanza proceda con la dovuta regolarità e siano adottate le opportune cautele e norme di prevenzione.

Art. 68.

Invigila alla buona conservazione degl'immobili e del materiale mobile; propone i lavori per la loro ordinaria manutenzione; compila i progetti di massima riguardanti le migliorie, gli ampliamenti, le trasformazioni degl'immobili e i preventivi per l'acquisto ed impianto di macchine, meccanismi ed apparecchi.

Verifica e collauda, in unione ad altro funzionario delegato dal direttore, le macchine, i meccanismi, gli apparecchi e i mobili che s'introducono negli uffici, magazzini e laboratori.

Art. 69.

Si accerta, mediante saltuari riscontri, della regolarità delle scritturazioni, sia per il pagamento dei lavori, sia per dar conto del movimento dei tabacchi, dei generi diversi e del materiale mobile.

Può essere incaricato di dirigere i lavori d'impianto del macchinario e quelli di costruzione, riparazione e manutenzione dei fabbricati, come pure delegato al collaudo di tali lavori.

Fornisce gli elementi per la compilazione dei preventivi annuali e dei capitolati d'oneri riguardanti acquisti e lavori.

Art. 70.

Ha la diretta sorveglianza sul personale addetto ai servizi cui è preposto.

Informa il direttore sulle infrazioni disciplinari, sugl'inconvenienti e le irregolarità che riscontrasse nella esecuzione dei vari servizi; propone le misure punitive a carico dei trasgressori e segnala i meritevoli di speciale considerazione.

Art. 71.

Deve tenersi al corrente dei progressi e dei perfezionamenti scientifici, tecnici ed igienici che possono tornare di giovamento alla coltivazione del tabacco.

Studia le condizioni delle industrie locali similari, più specialmente nei riguardi dei salari.

### Ufficiale tecnico.

Art. 72.

L'ufficiale tecnico coadiuva il capo tecnico e lo sostituisce in caso di assenza temporanea.

Dove non sia assegnato il capo tecnico, ne esercita le funzioni un ufficiale tecnico scelto dalla Direzione generale.

### Volontario tecnico.

Art. 73.

Il volontario tecnico coadiuva il capo tecnico.

## Personale tecnico esecutivo

—

### Capo riparto.

Art. 74.

Il capo riparto è preposto ai servizi di vigilanza nelle zone costituenti la circoscrizione del riparto affidatogli.

Dipende direttamente dal capo dell'Ufficio tecnico; sono alla sua dipendenza i capi zona e gli altri impiegati ed agenti che eseguono i servizi a cui egli è preposto, ma non può variare ad alcuno di essi la destinazione o la sede di ufficio.

Art. 75.

Ha l'obbligo di tenersi informato delle condizioni in cui si svolgono le coltivazioni e dello stato dei prodotti nei locali di cura e custodia, e in caso di danni, deve avvertire immediatamente la Direzione ed il suo superiore immediato.

Art. 76.

È tenuto a sorvegliare il ricevimento, demandato ai capi zona, delle dichiarazioni di coltivazione ed ha l'obbligo di controllare in tempo debito le operazioni di campagna riguardanti specialmente la verificazione dei terreni e locali di cura e custodia, gli addebitamenti e i discarichi delle piante e delle foglie.

Cura che siano osservate nei riguardi fiscali e tecnici le disposizioni, norme e condizioni che regolano la coltivazione del tabacco, tanto sulle piantagioni quanto nei locali di cura e custodia.

Esercita azione vigile ed energica per la scoperta e repressione del contrabbando e sorveglia che riesca del pari efficace quella dei dipendenti.

D'accordo coi capi zona, predispone e comunica alla Direzione compartimentale ed al suo superiore immediato, i preventivi di servizio per la vigilanza e le altre operazioni di campagna e per la consegna all'agenzia dei tabacchi raccolti dai coltivatori.

Compila e trasmette all'agenzia l'elenco delle partite che i coltivatori debbono giornalmente consegnare al magazzino di ricevimento e coadiuva nei riscontri d'indole fiscale il funzionario che presiede a quelle consegne.

Art. 77.

Ha la sorveglianza sul personale che da lui dipende e si tiene informato del contegno del personale stesso, specialmente nei rapporti con gl'interessati alle coltivazioni.

Deve riferire sulle infrazioni disciplinari, sugl'inconvenienti e le irregolarità che riscontrasse nella esecuzione del servizio.

Propone le misure punitive a carico dei trasgressori e segnala i meritevoli di speciale considerazione.

### Capo verificatore.

Art. 78.

Il capo verificatore dipende direttamente dal funzionario che dirige il riparto; è preposto ai servizi di una zona di vigilanza e può essere anche incaricato di operazioni o della reggenza in altra zona.

Esercita la vigilanza fiscale e tecnica in campagna e nei locali di cura e custodia, coadiuvato dagli aiutanti capi verificatori e dagli agenti sussidiari.

Distribuisce il servizio fra il dipendente personale e ne controlla l'operato; prende parte alle operazioni di verifica e sorveglianza fiscale e colturale, firmando, assieme al personale che ha partecipato alle rispettive operazioni, tutti gli atti a queste relativi.

È responsabile del buon andamento dei servizi affidatigli e della regolarità delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti, salvo che trattisi di addebiti o discarichi delle piante o delle foglie, nelle quali operazioni la sua responsabilità è associata a quella del personale che lo ha coadiuvato.

Sorveglia la esecuzione da parte dei coltivatori degli obblighi di indole fiscale e tecnica.

È tenuto a dare opera efficace e ad esigerla dai propri dipendenti, per scoprire e reprimere il contrabbando.

Riferisce sulle irregolarità e gli altri inconvenienti che si verificassero o fossero da temersi nella zona assegnatagli, e prende i provvedimenti indilazionabili consigliati dalle circostanze, assumendone la responsabilità e riferendone al suo superiore immediato.

## Aiutante capo verificatore.

Art. 79.

L'aiutante capo verificatore è destinato ai servizi di campagna o a quelli di manipolazione del tabacco nelle agenzie e può essere pure incaricato delle funzioni di capo verificatore.

Dipende direttamente da chi sia preposto al servizio al quale viene assegnato.

## Personale amministrativo direttivo

—

## Commissario superiore amministrativo.

Art. 80.

Il commissario superiore amministrativo è alla immediata dipendenza del direttore ed è preposto ai servizi di amministrazione, contabilità, segreteria e d'ordine.

Deve accertarsi: che siano osservate le leggi, i regolamenti, le istruzioni e le disposizioni speciali riflettenti i servizi cui è preposto; che le spese siano contenute nei limiti delle somme approvate col preventivo annuale o con speciali autorizzazioni.

Provvede ed invigila acchè siano tenuti con la dovuta regolarità i bollettari, i registri e le scritture principali ed ausiliarie di contabilità.

Di concerto con il direttore visita saltuariamente gli stabilimenti onde eseguire i riscontri di suo istituto.

Art. 81.

Predispone i capitolati d'oneri e interviene alle aste, alle licitazioni ed alle trattative private; compila ed autentica i verbali; stipula i contratti, e, della esatta osservanza di essi, è solidalmente responsabile col direttore.

Vigila sulla buona conservazione dei campioni contrattuali e sull'adempimento delle condizioni pattuite negli acquisti; riscontra, agli effetti amministrativi e contabili, l'introduzione e distribuzione degli articoli e dei materiali diversi.

Art. 82.

Provvede alla tenuta delle scritture ed alla compilazione dei preventivi, resoconti ed altri lavori periodici non di spettanza dell'Ufficio tecnico; liquida le spese ed è responsabile delle liquidazioni e della regolarità dei documenti relativi.

Predispone la corrispondenza; cura la tenuta del protocollo, del massimario, dei registri per i verbali della Commissione permanente, per la matricola e statistica del personale; sorveglia l'archivio e la spedizione della corrispondenza.

Provvede alla revisione degli atti di ufficio, magazzino e campagna; risponde della regolarità, custodia e conservazione degli atti stessi e dei libretti d'inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed a quella di maternità.

Art. 83.

Divide col direttore la responsabilità della gestione di Cassa, delle somme prelevate sui fondi di anticipazione, della regolarità delle spese e dei pagamenti.

Art. 84.

In caso di assenza o d'impedimento è surrogato dal commissario amministrativo e, in mancanza di questo, da altro funzionario delegato dalla Direzione generale.

## Commissario amministrativo.

Art. 85.

Il commissario amministrativo dipende direttamente dal commissario superiore amministrativo che coadiuva, assiste e all'occorrenza sostituisce.

Esercita in tutto le funzioni di commissario superiore amministrativo nelle Direzioni compartimentali alle quali non è assegnato un funzionario di tale grado.

## Personale amministrativo esecutivo

—

## Ufficiale amministrativo.

Art. 86

L'ufficiale amministrativo attende ai servizi di segreteria e di amministrazione; tiene in evidenza, mediante compilazione e registrazione delle occorrenti bollette, il movimento dei tabacchi, degli articoli diversi e del materiale mobile; compila i prescritti rendiconti ed esegue ogni altro lavoro che gli sia assegnato.

Presso la sede della Direzione compartimentale è posto alla immediata dipendenza del funzionario che ha la direzione del servizio cui è addetto, e, se destinato in un'agenzia, dipende direttamente dal funzionario ad essa preposto.

## Volontario amministrativo.

Art. 87.

Il volontario amministrativo esercita funzioni di ufficiale amministrativo alla dipendenza di chi dirige il servizio cui è addetto.

## Personale di scrittura

—

## Aiutante alle scritture.

Art. 88.

L'aiutante alle scritture ha attribuzioni di scritturazione e d'ordine; dipende direttamente dal capo dell'ufficio, del magazzino del laboratorio al quale è addetto.

Può essere anche adibito al servizio sussidiario di campagna.

## Personale di sorveglianza e di custodia

—

## Sorvegliante.

Art. 89.

Nelle agenzie, il sorvegliante è preposto ai lavori di uno o più laboratori, depositi o magazzini.

Assegna i lavori agli operai ed alle operaie che stabilmente o temporaneamente da esso dipendono.

Ha l'obbligo di curare la massima economia nell'impiego delle materie prime e sussidiarie e di controllare il lavoro dei propri dipendenti.

Risponde della regolarità di ogni operazione, della esatta manualità di esecuzione dei singoli lavori.

Provvede alla osservanza dei processi di lavorazione, alla esatta applicazione dei cottimi, al prelevamento ed alla somministrazione delle materie e di quant'altro occorra ai lavori cui è preposto.

È responsabile dell'uso degli attrezzi e delle macchine, in conformità alle prescrizioni tecniche, per il loro buon funzionamento, della custodia e della conservazione del materiale mobile e di quant'altro ha in consegna; si assicura che gli apparecchi di essiccazione per le lavorazioni e di riscaldamento dei laboratori funzionino regolarmente e che i relativi servizi procedano secondo le istruzioni ricevute.

Risponde della disciplina, dell'ordine, della nettezza e della sicurezza nei laboratori e di ogni mancanza o inconveniente informa il superiore immediato.

Riscontra la quantità dei tabacchi e degli altri generi che riceve in carico ed accerta la quantità di quelli che consegna.

Tiene i bollettari, le tabelle delle masse in deposito o in fermentazione, i registri di presenza al lavoro, quelli dei lavori a cottimo e gli altri che sono prescritti pei servizi a cui è preposto.

In base ai risultati dei registri suddetti compila i ruoli pel pagamento del personale a mercede giornaliera e li sottopone alla revisione ed approvazione del funzionario preposto all'agenzia; cura la esecuzione delle ritenute, assiste al pagamento del personale medesimo e ne quietanza i ruoli, della cui regolarità è responsabile.

Può essere adibito a lavori di scritturazione e d'ordine o anche assegnato al servizio sussidiario di campagna.

### Portinaio.

Art. 90.

Il portinaio è alla immediata dipendenza di chi dirige l'agenzia.

È preposto alla custodia ed alla sorveglianza della porta principale dello stabilimento, nel quale deve abitare e rimanere costantemente.

Sono doveri del portinaio:

*a)* mantenere l'ordine e fare osservare le prescrizioni all'ingresso ed all'uscita del personale;

*b)* curare che non avvengano assembramenti e impedire che gli operai, senza giusto motivo, si soffermino alla porta;

*c)* impedire che, senza permesso superiore, persone estranee al servizio entrino nello stabilimento; provvedere perchè siano debitamente accompagnate quelle munite di permesso o che debbano, per giustificate ragioni, accedere agli uffici;

*d)* invigilare che non siano introdotte sostanze le quali possano recare nocumento ai tabacchi o compromettere la sicurezza dell'opificio;

*e)* invigilare che non avvengano sottrazioni e non siano asportati tabacchi od altri generi o materiali, se non scortati da bollette o da ordini in iscritto del funzionario che dirige l'agenzia;

*f)* notare in apposito registro quanto entra nello stabilimento o ne esce;

*g)* assicurarsi che nessuno si assenti durante l'orario di lavoro senza regolare permesso;

*h)* eseguire la visita a chi ha le funzioni di visitatore o di usciere e, quando occorra, agli operai;

*i)* eseguire le controvisite alla presenza di un impiegato;

*l)* sottoporre a visita i carrettieri e gli operai estranei che abbiano accesso allo stabilimento, e i mezzi di trasporto;

*m)* informare il funzionario che dirige l'agenzia di qualsiasi irregolarità constatata.

Art. 91.

Ha alla sua dipendenza i visitatori e le incaricate della visita, che lo coadiuvano nel servizio di custodia, visita, controvisita e di sorveglianza alla porta.

In caso di assenza o d'impedimento è surrogato da un visitatore o da chi è designato dal funzionario che dirige l'agenzia.

La moglie del portinaio, che non sia operaia nello stabilimento, può essere autorizzata a coadiuvare il marito nella custodia e nella sorveglianza della porta.

### Visitatore.

Art. 92.

Il visitatore deve trovarsi alla porta dello stabilimento quando è aperto al lavoro ed anche in altro tempo se il servizio lo esige, nè può assentarsi senza regolare permesso.

Sono doveri del visitatore:

*a)* vigilare, secondo le speciali istruzioni, alla sicurezza dell'opificio durante l'orario di lavoro e, occorrendo, anche in altro tempo;

*b)* coadiuvare il portinaio e informarlo di quanto interessa il servizio a questi affidato;

*c)* eseguire la visita e la controvisita personale sugli operai e su chiunque altro appartenente all'opificio che vi sia normalmente soggetto o singolarmente indicato da chi ne ha la facoltà;

*d)* sorvegliare che non siano trafugati tabacchi od altri generi di pertinenza dell'Amministrazione;

*e)* assistere alle operazioni di carico e scarico dei tabacchi e di tutti i generi spediti od introdotti e alla consegna degli oggetti e materiali fuori d'uso venduti;

*f)* verificare la quantità dei tabacchi e degli altri generi in confronto ai relativi recapiti e scortarne le spedizioni quando se ne manifesti il bisogno;

*g)* sostituire nelle altre porte dello stabilimento il portinaio, fornendo ad esso i dati occorrenti per le prenotazioni sul registro di porta e dando le necessarie notizie al funzionario che dirige l'agenzia.

In caso di assenza o deficienza di visitatori, il funzionario che dirige l'agenzia vi provvede con operai di fiducia scelti nel personale dipendente.

Può essere adibito a lavori di scritturazione e d'ordine o anche assegnato al servizio sussidiario di campagna.

### Usciere.

Art. 93.

L'usciere è adibito agli uffici per la custodia e la nettezza dei locali, dei mobili, degli apparecchi di riscaldamento e d'illuminazione.

Deve quotidianamente ritirare dalla posta la corrispondenza in arrivo e consegnare quella in partenza.

Adempie a tutte le altre incombenze che hanno attinenza al servizio degli uffici ed è responsabile delle carte, pieghi e valori che gli sono consegnati.

### Norme comuni

—

Art. 94.

Tutto il personale concorre all'accertamento dei reati contemplati dalle leggi sulle privative.

Quando è in servizio dev'essere munito di speciale tessera di riconoscimento.

Art. 95.

Per disposizione della direzione generale il personale tecnico può essere incaricato di dirigere un'agenzia ed anche chiamato a far parte della Commissione locale di perizia.

Con provvedimento della Direzione compartimentale, il personale suddetto può essere destinato a prestare servizio in ufficio o nel magazzino di ricevimento dei tabacchi o incaricato di coadiuvare il funzionario che dirige un'agenzia.

Art. 96.

Il funzionario incaricato di dirigere un'agenzia è preposto ai vari

servizi di essa; è alla immediata dipendenza del capo dell'ufficio tecnico; provvede all'adempimento delle disposizioni generali e speciali riflettenti i servizi medesimi.

Tutela l'ordine e la disciplina nello stabilimento; applica i provvedimenti necessari di concerto col suo superiore immediato e, in casi d'urgenza, di autorità propria.

Provvede al pagamento delle retribuzioni al personale a mercede giornaliera e delle spese in economia debitamente autorizzate che non siano da soddisfarsi in altro modo. A tale effetto gli sono somministrati dalla Direzione compartimentale i fondi occorrenti, dei quali esegue la riscossione, con l'obbligo della immediata e integrale immissione del denaro nella cassa-forte dell'agenzia e della resa di conto ad ogni richiesta della Direzione predetta, e in ogni caso al termine di ciascun mese, rimettendo i documti di spesa regolarmente quietanzati.

Riceve le dichiarazioni e domande relative alla coltivazione e ne fa l'invio alla Direzione compartimentale.

Assieme al funzionario che lo coadiuva, verifica e collauda gli articoli che s'introducono nell'agenzia; è responsabile della custodia e buona conservazione dei tabacchi, dei generi diversi e del materiale mobile, come pure del movimento ed uso di essi, e, col concorso altresì del direttore compartimentale ed il visto del commissario superiore amministrativo, rende i conti giudiziali di cui agli articoli 128 e 129.

Nelle agenzie di minore importanza esercita pure le attribuzioni contemplate nel seguente articolo.

Art. 97.

L'incaricato di coadiuvare chi dirige un'agenzia ha la gestione dei tabacchi, dei generi diversi e del materiale mobile e col funzionario di cui all'articolo precedente divide le responsabilità di tale gestione.

Cura la tenuta dei bollettari e delle scritture, come pure del protocollo e archivio; attende alla compilazione dei resoconti e di ogni altro lavoro periodico spettante all'agenzia.

Secondo le istruzioni ricevute, regola i procedimenti di preparazione e condizionatura dei tabacchi e la esecuzione delle corrispondenti operazioni.

Risponde del puntuale adempimento delle prescrizioni speciali al servizio di vigilanza nell'interno dello stabilimento e così pure del più efficace impiego del personale a mercede giornaliera.

## Giornali di servizio.

Art. 98.

Gl'impiegati preposti ad un ufficio tecnico, ad un riparto o ad una zona di vigilanza, redigono, e, quando prestano servizio in campagna, portano seco il giornale di servizio, nel quale devono sommariamente descrivere tutte le operazioni da essi compiute nella giornata, i rilievi emersi e le disposizioni date.

Nel giornale si annotano: le ore di partenza e di ritorno nella rispettiva sede; le coltivazioni ed i locali di cura e custodia visitati; le prestazioni rese dal dipendente personale.

Il giornale di servizio è pur tenuto nelle agenzie e vi è presa nota delle operazioni eseguite nei magazzini e laboratori dei tabacchi.

I funzionari superiori, in occasione di gite di servizio, esaminano i giornali dei loro dipendenti e vi appongono il visto dopo avervi inserite le istruzioni e disposizioni impartite.

Il giornale di servizio di chi dirige un ufficio tecnico, un riparto, oppure un'agenzia, è rinnovato ogni due settimane; quello dei capi zona, ogni settimana.

Nel giorno di scadenza del rispettivo periodo, il giornale è trasmesso, per gli opportuni riscontri: da chi dirige un ufficio tecnico od un'agenzia, alla Direzione compartimentale; dagli altri, al proprio superiore immediato, e, per mezzo dell'ufficio tecnico, alla Direzione compartimentale.

CAPITOLO IV.

## Orario — Servizi straordinari e speciali — Soprassoldi

Art. 99.

Il personale deve intervenire al servizio ogni giorno feriale e, occorrendo, anche in giorno festivo.

L'orario normale nei giorni feriali è stabilito:

*a)* per il servizio di ufficio, in ore sette effettive, con interruzione o senza;

*b)* per il servizio in campagna, in ore sette nei periodi di sorveglianza ed in ore nove in quelli di addebitamento delle piante e delle foglie, compreso il tempo strettamente necessario per accedere sulle coltivazioni, nei locali di cura e custodia e per far ritorno in residenza.

L'orario nei giorni festivi è ridotto, in ufficio e in campagna, alla metà del tempo stabilito pei giorni feriali e, conciliabilmente con le condizioni di servizio e di personale, possono stabilirsi fra gl'impiegati turni di presenza.

Per il servizio nelle agenzie, l'orario normale, tanto nei giorni feriali quanto festivi, è stabilito in corrispondenza a quello del personale a mercede giornaliera: incomincia dieci minuti avanti il primo segnale d'ingresso e termina dopo l'uscita del personale medesimo.

Agl' impiegati che vi sono addetti, esclusi quelli di scritture, di sorveglianza e di custodia, è concessa un'assenza per la refezione, della durata non maggiore di un'ora e mezza, da stabilirsi individualmente dal funzionario preposto all'agenzia secondo le esigenze del servizio.

Art. 100.

Con disposizione del direttore e per indilazionabili esigenze di servizio, l'orario, tanto feriale che festivo, può essere prolungato ed anche esteso alle ore di notte.

In casi eccezionali di assoluta urgenza, i funzionari preposti ad uffici tecnici, a riparti, a zone di vigilanza, oppure ad agenzie, hanno, in ordine all'orario, le facoltà attribuite al direttore, al quale debbono immediatamente dar notizia del provvedimento preso, adducendo le ragioni che lo consigliarono.

Per il prolungamento dell'orario normale di lavoro nelle agenzie occorre l'autorizzazione della Direzione generale quando il prolungamento stesso debba ripetersi per oltre due giorni di seguito.

Di ogni prolungamento d'orario dev'essere data partecipazione alla Direzione generale.

Art. 101.

Nessuno può assentarsi durante l'orario senza permesso del direttore, e, per i servizi distaccati, dei rispettivi capi di servizio.

Chi è costretto a rimanere assente per malattia od improvviso e legittimo impedimento deve darne immediata notizia al funzionario da cui direttamente dipende.

Art. 102.

Se autorizzati ai termini dell'art. 100, si considerano straordinari i servizi prestati in ore oltre l'orario normale, negli uffici o nelle agenzie nella cui sede il personale ha la ordinaria residenza.

Tali servizi straordinari sono retribuiti con soprassoldi da stabilirsi dalla Direzione generale.

Nel computo mensile del servizio retribuibile, le frazioni inferiori a trenta minuti sono considerate per mezz'ore intiere.

Però il servizio straordinario giornaliero ordinato per una durata inferiore a mezz'ora, non dà luogo a retribuzione.

Al portinaio, nelle agenzie, è invece corrisposto un soprassoldo mensile in misura da stabilirsi dalla Direzione generale qualunque sia la durata di prolungamento dell'orario normale.

Art. 103.

Si retribuiscono con soprassoldi individuali in misura da stabilirsi dalla Direzione generale:

*a*) le funzioni diverse da quelle del proprio grado, quando implichino prestazione di cauzione e si esercitino per un periodo non inferiore a sei mesi;

*b*) gl'incarichi contemplati dagli articoli 96 e 97.

Possono essere retribuiti con soprassoldi individuali i servizi ed incarichi speciali autorizzati dalla Direzione generale, compresi quelli inerenti alle operazioni di ricevimento dei tabacchi presso le agenzie.

CAPITOLO V.

## Gite di servizio - Rimborsi - Indennità

—

Art. 104.

Sono gite di servizio quelle che i direttori e il personale di qualsiasi categoria e grado compiono entro la circoscrizione della Direzione compartimentale alla quale appartengono.

È fatto obbligo:

1° di compiere le gite di servizio, senza diritto ai mezzi di trasporto, nè a rimborso di spesa o a indennità di viaggio, nelle condizioni di distanza qui di seguito rispettivamente stabilite:

*a*) ai direttori, al personale direttivo, sia tecnico che amministrativo, e ai funzionari preposti ad un riparto, nel raggio di due chilometri dalla sede del proprio ufficio;

*b*) al personale non compreso nel precedente comma, nel raggio di cinque chilometri dalla sede di ufficio assegnata;

2° di profittare opportunamente nelle gite di servizio da compiersi al di là del raggio qui sopra stabilito, di ferrovie o tramvie, come pure di piroscafi, di automobili o altri veicoli a trazione meccanica destinati al pubblico servizio e di valersi delle riduzioni di prezzo di cui possono usufruire gl'impiegati dello Stato.

Art. 105.

Per i percorsi compiuti a norma del § 2° dell'articolo precedente, è rimborsato il costo del biglietto di viaggio aumentato del 10 per cento secondo le norme vigenti per gl'impiegati dello Stato.

Nelle gite di servizio è rimborsabile il biglietto in prima classe ai direttori; in seconda classe sulle ferrovie ed in prima sui piroscafi, tramvie e simili al personale tecnico ed a quello amministrativo; in seconda classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle tramvie e simili, al personale di scrittura, di sorveglianza e di custodia.

Per i tratti percorsi su vie ordinarie e sempre quando la percorrenza superi il raggio stabilito ai comma *a*) e *b*) dell'art. 104 e non siasi potuto profittare opportunamente di alcuno dei mezzi di viaggio enumerati nell'ultimo comma dell'articolo suddetto, è dovuta, per l'intero percorso, l'indennità di centesimi 25 per ciascuno dei primi 100 chilometri e di centesimi 20 per ognuno degli eccedenti.

Il personale può essere provveduto direttamente dall'Amministrazione degli occorrenti mezzi di trasporto ed in tal caso non ha diritto a rimborsi, nè a indennità chilometriche.

Art. 106.

Al personale che, per compiere le gite di servizio di cui all'articolo 104, rimanga assente dalla sede del proprio ufficio nelle condizioni volute ai seguenti comma, spetta, in relazione, al periodo di assenza raggiunto in uno stesso giorno, l'indennità qui appresso stabilita:

| | Indennità giornaliera | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ai direttori | ai capi tecnici, ufficiali tecnici, commissari superiori ammin. e commissari amministrativi | ai capi riparto | ai capi verificatori, ufficiali amministrativi, volontari tecnici ed amministrativi | agli aiutanti capi verificatori ed al personale di scrittura, di sorveglianza e di custodia |
| *a*) quando l'assenza sia continuativa per non meno di quattro ore . . . . . . . . . . . | 3,— | 2 — | — | — | — |
| *b*) quando l'assenza sia continuativa per un periodo di tempo corrispondente almeno alla durata dell'orario normale . . . | — | — | 1 — | 0 75 | 0 50 |
| *c*) anche se non continuativa quando l'assenza superi rispettivamente di un'ora almeno la durata dei precedenti comma *a*) e *b*), semprechè non sia da applicarsi la seguente disposizione . . | 5 — | 3 — | 2 — | 1 50 | 1 — |

Quando l'assenza sia continuativa per almeno dodici ore e il ritorno alla propria sede avvenga non prima delle sei pomeridiane, semprechè la distanza percorsa per il ritorno in residenza sia stata non minore di 25 chilometri, è dovuta l'indennità corrispondente alla metà di quella di pernottamento stabilita all'art. 107, invece dell'altra contemplata al precedente comma *c*).

Le indennità stabilite nel presente articolo non sono dovute per i giorni nei quali compete quella di pernottamento di cui all'articolo 107.

Art. 107.

Al personale che, in occasione delle gite di cui all'art. 104, pernotti per assoluta necessità di servizio fuori dell'ordinaria residenza, sono dovute, in luogo delle indennità stabilite all'art. 106, le seguenti indennità giornaliere:

*a*) ai direttori, L. 15;

*b*) al personale tecnico e amministrativo ed a quello di scrittura, di sorveglianza e di custodia:

1° con stipendio che superi lire 5000, L. 12;

2° con stipendio che superi lire 3500 alle lire 5000 comprese, L. 10;

3° con stipendio che superi lire 2200 alle lire 3500 comprese, L. 8;

4° con stipendio che superi lire 1000 alle lire 2200 comprese, L. 6;

5° con indennità di esperimento, L. 5.

Art. 108.

Ai funzionari preposti a riparti o zone di vigilanza è corrisposta un'indennità mensile, in misura da determinarsi dalla Direzione generale e non eccedente lire quindici, per far fronte alle spese di ufficio dipendenti dal servizio di loro istituto.

TITOLO III.

## Ordinamento degli uffici

CAPITOLO I.

### Disposizioni generali

Art. 109.

Ogni Direzione compartimentale ha un ufficio tecnico per i servizi tecnici e fiscali, e un ufficio di amministrazione per i servizi amministrativi, di contabilità, di segreteria e d'ordine.

Per i servizi di campagna, il compartimento, nella superficie coltivata a tabacco, è diviso in riparti e questi in zone di vigilanza.

Per i servizi di ricevimento, trattamento, custodia e spedizione dei tabacchi coltivati per concessione di manifesto, appartengono a una Direzione compartimentale le agenzie che hanno sede nel territorio della propria circoscrizione.

Dove le esigenze dei servizi tecnici e fiscali lo richiedono, possono anche aversi in una Direzione compartimentale separati uffici tecnici; in tal caso dipendono dai singoli uffici tecnici, i riparti e le agenzie esistenti nel territorio assegnato a ciascuno degli uffici medesimi.

Il numero, la sede e la circoscrizione degli uffici tecnici, dei riparti e delle zone di vigilanza, si stabiliscono dalla Direzione generale.

Al cambiamento di sede delle agenzie, alla istituzione e soppressione di esse, si provvede con decreto del ministro delle finanze.

Art. 110.

Ogni agenzia comprende:

*a*) magazzino di ricevimento, per le consegne dei tabacchi provenienti dalle coltivazioni autorizzate col manifesto;

*b*) riparto di manipolazione, diviso in laboratorî, per la preparazione, trattamento e condizionatura dei tabacchi;

*c*) magazzino di deposito, per la conservazione e spedizione dei tabacchi condizionati;

*d*) magazzino dei generi diversi, per la provvista, ricevimento, costruzione, riparazione di recipienti, articoli, materiali diversi, loro conservazione, somministrazione interna e spedizione.

Art. 111.

L'Istituto sperimentale ha un ufficio di amministrazione per i servizi amministrativi, di contabilità, di segreteria e d'ordine.

Per la distribuzione degli altri servizi è diviso in:

*a*) riparto sperimentale, per gli studi ed esperimenti di campagna e di laboratorio;

*b*) riparto didattico, per l'insegnamento teorico-pratico al personale dell'Amministrazione, e, previa autorizzazione della Direzione generale, anche ad estranei;

*c*) riparto di manipolazione, diviso in laboratorî, per la preparazione, trattamento e condizionatura dei tabacchi;

*d*) magazzino di deposito, per la conservazione e spedizione dei tabacchi condizionati;

*e*) magazzino dei generi diversi, per la provvista, ricevimento, costruzione, riparazione di recipienti, articoli, materiali diversi, loro conservazione, somministrazione interna e spedizione.

Art. 112.

Le agenzie e l'Istituto sperimentale debbono essere provveduti:

*a*) di infermeria, per le prime cure e l'immediata assistenza a chi sia colpito in servizio da infortunio o da improvviso malore;

*b*) di stanza per l'allattamento;

*c*) di spogliatoi;

*d*) di refettorî.

Possono essere anche dotati di altre istituzioni a vantaggio morale e materiale del personale a mercede giornaliera.

CAPITOLO II.

### Commissione permanente

Art. 113.

Sono argomenti che debbono trattatarsi in conferenza dalla Commissione permanente:

*a*) le proposte pel miglioramento della coltura, cura e trattamento dei tabacchi e per i relativi esperimenti;

*b*) il modo di esecuzione dei lavori ed i prezzi di cottimo;

*c*) le proposte concernenti l'utilizzazione o la distruzione di tabacchi avariati o di residui di manipolazione;

*d*) le proposte di provvedimenti per il mantenimento dell'ordine nei magazzini e nei laboratorî;

*e*) le proposte di riparazione straordinaria, adattamento o miglioramento dei fabbricati, e di provvista e riparazione straordinaria delle macchine od altro materiale mobile;

*f*) il preventivo annuale delle spese;

*g*) le proposte di spese all'infuori del preventivo annuale e la motivata domanda di sanzione per quelle eseguite d'urgenza;

*h*) la vendita di oggetti fuori d'uso e la convenienza di eseguire spese per contratto in seguito ad asta, licitazione o trattativa privata, oppure in economia; le modalità e le condizioni dei capitolati d'oneri e dei contratti relativi;

*i*) le proposte in ordine alla suddivisione del compartimento in riparti e zone di vigilanza, nonchè alla distribuzione del personale fra i diversi servizi di campagna e di agenzia;

*l*) i provvedimenti relativi all'orario normale;

*m*) la scelta degli impiegati ai quali s'intende di affidare attribuzioni diverse da quelle di loro istituto; la dichiarazione d'idoneità richiesta per l'ammissione degli impiegati agli esami di promozione; le proposte per le nomine a scelta dei capi verificatori e quelle del personale di sorveglianza e di custodia;

*n*) la nomina del personale stabile e temporaneo a mercede giornaliera e la scelta delle istruttrici, delle visitatrici e delle sorveglianti;

*o*) le proposte di punizioni di cui ai comma *d*) ed *e*) dell'art. 57 e, nei riguardi del personale a mercede giornaliera, le proposte di punizioni più gravi della sospensione per quindici giorni;

*p*) le note informative ed i punti di merito del personale, ad eccezione dei funzionari che per istituto fanno parte della conferenza, previo esame delle informazioni scritte dei rispettivi superiori immediati;

*q*) le proposte per allontanare o dispensare dal servizio il personale per causa disciplinare o d'infermità fisica e quelle per licenziare il personale in esperimento in seguito a constatata insufficienza.

Art. 114.

La Commissione permanente si compone:

*a*) del direttore, che la presiede;

*b*) del capo dell'ufficio tecnico esistente alla sede della Direzione compartimentale;

*c*) del commissario superiore amministrativo.

Nelle Direzioni compartimentali nelle quali si abbiano separati uffici tecnici, prendono parte alle conferenze, con voto deliberativo, anche i funzionari preposti a tali uffici, quando trattisi di affari riguardanti i loro rispettivi servizi.

Può essere chiamato in seno alla Commissione, con voto consultivo, qualsiasi altro funzionario.

Art. 115.

Il direttore convoca la Commissione ogni qualvolta lo creda opportuno e specialmente nei casi contemplati dall'art. 113, oppure quando ne sia richiesto da uno dei componenti.

Art. 116.

Gli argomenti trattati e le deliberazioni prese in conferenza formano oggetto di verbale che dev'essere firmato dai presenti, ed a cura del commissario superiore amministrativo, trascritto ed autenticato in apposito registro.

Se le deliberazioni non sono unanimi, le riserve dei dissenzienti debbono essere inserite nel verbale che sarà trasmesso in copia alla Direzione generale quando uno dei presenti lo richieda.

Debbono comunque trasmettersi alla Direzione generale, accompagnate dall'estratto del verbale, le proposte soggette ad approvazione.

Le decisioni della Direzione generale sono inserite nel suddetto registro, che dev'essere esaminato e firmato in ogni occasione d'ispezioni.

Art. 117.

I provvedimenti o le proposte discusse in conferenza hanno sempre effetto nei limiti della facoltà della Direzione, quando siano approvate a maggioranza di voti compreso quello del direttore.

Nel caso che il voto del direttore sia diverso da quello della maggioranza, se ne riferisce alla Direzione generale trasmettendo copia del verbale.

Se la proposta di qualsiasi provvedimento è stata fatta dal direttore ed a suo giudizio non se ne possa ritardare l'applicazione senza danno del servizio, egli può darvi corso sotto la propria responsabilità in attesa delle decisioni della Direzione generale.

Di tali decisioni è data comunicazione nella successiva conferenza.

CAPITOLO III.

## Amministrazione

Art. 118.

Le Direzioni compartimentali e l'Istituto sperimentale sono autorizzati a sostenere in economia, in base a retribuzioni giornaliere od a prezzi di cottimo approvati dalla Direzione generale, le spese per la mano d'opera occorrente ai servizi d'Istituto ed accessori.

Provvedono alle altre spese, in via normale, per mezzo di contratti, ed eccezionalmente in economia, nei limiti degli stanziamenti che la Direzione generale fissa con l'approvazione del preventivo annuale o con speciali autorizzazioni.

Art. 119.

Nella compilazione del preventivo annuale si tiene conto:

*a*) dell'impiego qualitativo e quantitativo degli articoli, generi e materiali diversi, in rapporto alla quantità dei prodotti da ricevere, manipolare e spedire;

*b*) dei prezzi correnti, a meno che speciali considerazioni non consiglino diversamente;

*c*) della consistenza delle scorte di articoli, generi e materiali diversi e dello stato degl'immobili e del materiale mobile.

Art. 120.

Tale preventivo, deliberato in conferenza, dev'essere trasmesso alla Direzione generale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Gli stanziamenti approvati col preventivo nei singoli articoli di ogni capitolo di spesa possono essere variati in più o in meno per determinazione della Direzione generale, quando si verifichino mutamenti nelle condizioni del servizio o per altre cause non prevedibili all'atto della compilazione.

Art. 121.

In conformità di deliberazioni prese in conferenza, sono presentate alla Direzione generale motivate proposte per la vendita di oggetti fuori d'uso e per la esecuzione delle spese mediante contratti o in economia.

Alla stipulazione dei contratti si procede in seguito ad aste, licitazioni o trattative private, da tenersi con l'osservanza delle norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 122.

È autorizzata l'esecuzione in economia di lavori, acquisti ed altre spese, nei seguenti casi:

*a*) quando si tratti di lavori e forniture urgenti per cui non sia possibile, in modo assoluto, senza danno dell'azienda, provvedere con contratto, anche a trattativa privata, e quando per eccezionali condizioni di luogo non sia possibile stipulare contratti;

*b*) quando sia certo ed evidente che torni più vantaggioso agli interessi industriali dell'azienda e sempre che la spesa non ecceda l'importo di lire diecimila;

*c*) quando si tratti di lavori di manutenzione, adattamento e miglioramento degli edifici, per la esecuzione dei quali debba procedersi con speciali cautele, sia nei riguardi della sicurezza e della disciplina interna, sia per evitare perturbazioni nell'andamento del servizio, sempre che la spesa non superi le lire trentamila.

La convenienza, la necessità od opportunità di eseguire ad economia le spese ed i lavori di cui trattasi devono essere riconosciute in conferenza e risultare dal relativo verbale.

Art. 123.

I lavori di ordinaria manutenzione si eseguono nei limiti della spesa fissata nel preventivo annuale; gli altri devono essere proposti, mediante progetti di massima, alla Direzione generale, cui è riservato di decidere ed alla quale spetta di provvedere per la loro esecuzione.

La esecuzione di tali lavori è invigilata dal direttore o chi per esso, con l'obbligo di curare l'adempimento delle relative prescrizioni amministrative e contabili, e delle speciali istruzioni della Direzione generale.

Art. 124.

Alle spese che occorrono per la esecuzione in economia dei lavori di cui al comma *c*) dell'art. 122, a quelle per rimborsi, soprassoldi e indennità di gite di servizio al personale ed alle altre spese che per la limitata importanza o per l'indole loro richiedono pronto pagamento, può essere provveduto con mandati di anticipazione.

Si esegue di regola con mandati a disposizione il pagamento dei tabacchi consegnati dai concessionari, delle mercedi al personale, e può in egual modo essere ordinato anche quello delle altre spese in economia quando non sia necessario od opportuno di provvedervi con mandati diretti.

Art. 125.

Le spese per l'acquisto di tabacchi, articoli, generi e materiali diversi, e quelle per la mano d'opera e qualsiasi altro titolo, devono essere giustificate e liquidate secondo le norme di contabilità generale dello Stato e le istruzioni speciali per i servizi delle coltivazioni.

La liquidazione delle spese è fatta dalle Direzioni compartimentali e dall'Istituto sperimentale:

*a*) definitivamente, se al pagamento si provvede con mandato di anticipazione o a disposizione;

*b*) consultivamente, se con mandato diretto.

In ogni caso, la liquidazione di spese per acquisto di materiali dev'essere preceduta da regolare accertamento della relativa qualità o quantità.

Il documento emesso per comprovarne l'eseguito carico contabile fa anche prova dell'avvenuta collaudazione.

CAPITOLO IV.

## Contabilità

Art. 126.

Nelle Direzioni compartimentali e nell'Istituto sperimentale, la contabilità è retta dalle norme di contabilità generale dello Stato, da quelle del presente regolamento e dalle istruzioni speciali per i servizi delle coltivazioni.

Descrive e classifica in apposite scritture i fatti dell'azienda secondo che i fatti stessi si verifichino alla sede centrale o presso le dipendenti agenzie e distintamente per:

a) i tabacchi;
b) i generi diversi;
c) il materiale mobile;
d) gli stampati;
e) le spese.

Art. 127.

Le Direzioni compartimentali e l'Istituto sperimentale non hanno riscossione di entrate dello Stato.

In casi speciali possono ricevere il pagamento di proventi per vendite di oggetti ed articoli fuori d'uso e per altri recuperi, versandone l'importo in tesoreria al capitolo del bilancio dell'entrata relativo ai prodotti del monopolio tabacchi.

Art. 128.

Nelle scritture dei tabacchi si registrano i risultati del peso accertato nelle operazioni di carico, di scarico e di manipolazione.

Questi elementi sono coordinati e raccolti in due ordini di scritture:

a) l'uno, agli effetti contabili, dà ragione del movimento dei tabacchi nei riparti di manipolazione e nei magazzini di deposito;

b) l'altro, agli effetti industriali, porge per ciascun laboratorio i risultati quantitativi delle operazioni di manipolazione dei tabacchi, dalla consegna per parte dei concessionari allo stato di condizionatura in colli.

In base a tali scritture si compilano:

c) mensilmente e per l'intero esercizio, i resoconti ad uso amministrativo e tecnico della Direzione generale;

d) al termine dell'esercizio finanziario e quando avvenga il cambiamento del funzionario preposto alla Direzione compartimentale o all'Istituto sperimentale o anche alle dipendenti agenzie, i conti giudiziali per la Corte dei conti.

Art. 129.

Nelle scritture dei generi diversi si registrano i movimenti relativi al carico ed allo scarico degli articoli e dei recipienti, coordinandone e raccogliendone i risultati agli effetti contabili ed industriali.

In base a tali scritture si compilano:

a) al termine dell'esercizio finanziario, i resoconti ad uso amministrativo e tecnico della Direzione generale;

b) al termine dell'esercizio finanziario e quando avvenga il cambiamento del funzionario preposto alla Direzione compartimentale o all'Istituto sperimentale o anche alle dipendenti agenzie, i conti giudiziali per la Corte dei conti.

Art. 130.

Nelle scritture del materiale mobile si registrano le rimanenze al principio dell'esercizio e le variazioni di quantità e di valore che avvengono nello stato di consistenza delle macchine, dei meccanismi, degli apparecchi, degli strumenti e di ogni altro oggetto.

Al termine dell'esercizio finanziario devesi dar conto alla Direzione generale, agli effetti amministrativi e tecnici, delle variazioni risultanti dalle scritture sudd tte.

Art. 131.

Nelle scritture degli stampati si registrano, distintamente per ogni modello, le scorte al principio dell'esercizio, le forniture ricevute ed i prelevamenti.

Il relativo movimento è annualmente comunicato, per uso amministrativo, alla Direzione generale.

Art. 132.

Nelle scritture per le spese devono eseguirsi le registrazioni necessarie a render conto mensilmente:

a) della gestione, agli effetti contabili, per la giustificazione dell'uso od impiego dei fondi;

b) della gestione, agli effetti industriali, per la classificazione delle spese e l'imputazione di esse ai prodotti delle coltivazioni, secondo la forma di concessione in base alla quale le coltivazioni stesse vennero effettuate.

Indipendentemente dalle registrazioni suddette, qualsiasi riscossione ed i prelevamenti in danaro sui fondi somministrati, i pagamenti diretti, i versamenti o i rimborsi, qualunque ne sia il titolo o la causa, si prenotano in ordine cronologico su apposito libro «Giornale» e costituiscono la gestione di cassa.

Di tale gestione sono responsabili il direttore e il commissario superiore amministrativo nella Direzione compartimentale e i funzionari di cui agli articoli 96 e 97 nelle agenzie. Si gli uni che gli altri rispondono altresì della regolarità delle scritturazioni nel giornale suddetto e tengono ciascuno una chiave della rispettiva cassaforte.

Art. 133.

In ogni Direzione compartimentale e nell'Istituto sperimentale, alla fine di ciascun esercizio finanziario, si procede alle operazioni di constatazione e d'inventario dei tabacchi in rimanenza e di quanto altro vi esiste.

Si chiudono tutte le scritture in conformità ai risultati degl' inventari, registrando in pari tempo, con speciale motivazione, le differenze fra i risultati suddetti e quelli delle scritture e riprendendo in carico i tabacchi ed altri generi non giunti a destinazione, per farne oggetto di partita di scarico nel nuovo esercizio.

Art. 134.

Il direttore, col concorso del capo tecnico, del commissario superiore amministrativo e del funzionario preposto ai servizi di agenzia, dà le necessarie disposizioni affinchè le verificazioni riescano facili e spedite.

I funzionari suddetti dirigono e sorvegliano personalmente, ciascuno per la parte stabilita in apposito ordine di servizio, la constatazione delle rimanenze e la compilazione degl'inventari.

Gli stati relativi devono essere firmati da essi e dagl'impiegati che eseguirono la rispettiva operazione di accertamento.

Art. 135.

Nelle operazioni di accertamento delle rimanenze e nella formazione degl'inventari alla fine dell'esercizio, si osservano le seguenti norme:

a) sono compilati distinti inventari per i tabacchi, i generi diversi, il materiale mobile e gli stampati;

b) la posatura dei tabacchi in colli e di quelli sciolti in massa può essere omessa quando si ritenga che le eventuali differenze siano unicamente da attribuirsi allo stato e natura del genere. In tal caso, la verifica si esegue constatando il numero e l'integrità dei colli contenenti i tabacchi e desumendo dalle rispettive tabelle il peso netto dei colli stessi e delle masse dei tabacchi sciolti;

c) le rimanenze che eventualmente esistessero nei laboratori sono constatate integralmente a peso, fatta eccezione dei tabacchi in corso di fermentazione, di essiccazione o di rinvincidimento, le cui quantità si desumono dalle relative tabelle;

*d*) gli articoli diversi ed i recipienti non ancora usati sono iscritti nell'inventario per il loro costo di origine; gli altri vengono valutati in base alla loro condizione ed all'uso che se ne fa o se ne può fare;

*e*) la valutazione degli stampati è fatta al prezzo delle forniture, sempre che siano utilizzabili, dovendo gli altri essere inventariati senza valore;

*f*) le operazioni di accertamento e d'inventario del materiale mobile devono essere iniziate in tempo utile per poterle condurre a termine non oltre la fine dell'esercizio;

*g*) il prezzo da attribuirsi in inventario alle macchine, ai meccanismi, agli apparecchi ed a qualunque altro oggetto pertinente al materiale mobile, è stabilito, secondo la stima, dal personale tecnico nell'atto delle operazioni suddette, tenuto conto del valore di acquisto o di precedente stima e della probabile durata utile del funzionamento o dell'uso.

CAPITOLO V.

## Servizio tecnico

Art. 136.

Il servizio tecnico comprende:

1° la vigilanza fiscale e tecnica alle varie operazioni agricole e industriali che si compiono in campagna, nei locali di cura e custodia, e nei magazzini generali compresi nella Direzione compartimentale;

2° nelle agenzie, la direzione, la sorveglianza e l'esecuzione delle operazioni per:

*a*) le manipolazioni, il governo e trattamento tecnico-industriale cui si assoggettano i tabacchi;

*b*) la provvista, custodia, manutenzione e riparazione di macchine e di ogni altro materiale mobile;

*c*) la provvista ed impiego degli articoli e generi diversi;

*d*) la manutenzione, riparazione e miglioramento dei fabbricati;

*e*) la tenuta delle scritture interne di magazzino e laboratorio;

*f*) la sicurezza, l'ordine e la nettezza dei magazzini e dei laboratorî;

*g*) le prestazioni d'opera e le retribuzioni del personale a mercede giornaliera.

Art. 137.

Le norme che regolano i procedimenti tecnico-industriali e le relative operazioni sono date dalla Direzione generale.

CAPITOLO VI.

## Vigilanza.

Art. 138.

Il servizio di vigilanza si compie in campagna ov' è autorizzata la coltivazione del tabacco e nei magazzini e laboratorî delle agenzie e dell'Istituto sperimentale.

La vigilanza in campagna ha per scopo di assicurare l'osservanza delle disposizioni sancite in materia dai regolamenti e dalle special istruzioni della Direzione generale.

La vigilanza nei magazzini e laboratorî ha lo scopo di prevenire i pericoli d'incendio, deterioramento, sottrazione di generi e di tutelare nel modo più efficace la conservazione degl'immobili.

Art. 139.

La vigilanza in campagna è esercitata sotto la diretta responsabilità degl'impiegati preposti ai riparti ed alle zone.

Comprende le constatazioni e gli accertamenti, le indagini e gli altri atti di prescrizione che si compiono:

*a*) nei terreni dichiarati per la coltivazione;

*b*) sui semenzai, sui vivai e sulle piantagioni;

*c*) nei locali di cura e custodia e nei magazzini generali.

Comprende altresì le ispezioni dei territori finitimi alle piantagioni autorizzate, al fine di prevenire o reprimere il contrabbando che si presume possa derivare dalla coltivazione e così pure la esecuzione di operazioni e di atti relativi alle contravvenzioni alle leggi sulle privative.

Art. 140.

Nell'interno dei magazzini e laboratorî le cautele e norme di prevenzione contro qualsiasi danno incombono al personale che vi è addetto, a qualunque ordine e grado appartenga, secondo le prescrizioni di apposito ordine di servizio del direttore.

All'esterno, la vigilanza è esercitata dalla guardia di finanza.

Coloro che invigilano la esecuzione del lavoro nei magazzini e laboratorî, debbono curare che siano sempre pronti i mezzi di estinzione degl'incendi e rimossi i pericoli di deterioramento o trafugamento dei generi, assicurandosi specialmente che non esistano scale mobili fuori posto, nè guasti alle inferriate od alle reti delle finestre e dei canali.

Alla fine dell'orario debbono eseguire un'acurata ispezione ai locali per accertarsi che il personale sia uscito e che tutto sia lasciato in regola; chiudere i varî ambienti e depositare personalmente le chiavi in apposito armadio.

Art. 141.

L'impiegato preposto ai servizi di manipolazione e di magazzino nelle agenzie e nell'Istituto sperimentale, o chi altro in sua vece, attende all'apertura dei locali, assiste all'entrata ed all'uscita del personale.

Vigila che siano osservate le norme e cautele di cui all'articolo precedente, ed almeno un'ora dopo terminato l'orario di lavoro, procede ad una visita di tutti i fabbricati, cortili ed adiacenze aperte, estendendola, secondo le istruzioni ricevute, anche agli apparecchi in funzione.

Verifica che tutte le chiavi si trovino collocate nell'armadio in corrispondenza del rispettivo numero; chiude l'armadio e vi appone un suggello o contrassegno personale. Chiude altresì l'ingresso dello stabilimento e ne consegna le chiavi a chi sia incaricato di custodirle.

L'impiegato suddetto può farsi accompagnare da un sorvegliante o da un operaio a sua scelta.

Art. 142.

In due distinti registri, l'uno per la vigilanza interna e l'altro per quella esterna, si annotano i risultati delle visite con l'indicazione dell'ora in cui le singole località furono visitate, degl'inconvenienti constatati e dei provvedimenti presi.

Tali registri sono giornalmente esaminati e firmati dal funzionario posto a capo dello stabilimento.

Art. 143.

Il controllo sulla regolarità del servizio di vigilanza, sia all'interno che all'esterno, è fatto a mezzo di speciali apparecchi.

Art. 144.

Almeno una volta al mese saranno eseguite delle esercitazioni sull'uso e sul funzionamento degli apparecchi e dei mezzi per estinzione degl'incendi; di tali esercitazioni è fatta menzione nel registro dei risultati per la vigilanza interna.

Art. 145.

Il personale non può uscire dallo stabilimento con tabacchi, nè con qualsiasi genere di pertinenza dell'Amministrazione.

Sono sottoposti a visita, ogni qualvolta escano dall'opificio, sia durante che al termine dell'orario, gli aiutanti capi verificatori ed

il personale di scrittura, di sorveglianza e di custodia assegnati all'opificio medesimo.

Il funzionario indicato all'art. 141, saltuariamente designa, anche mediante sorteggio, chi del personale compreso nel precedente comma debba essere assoggettato a controvisita.

Le visite e controvisite sono eseguite dal portinaio, in locali separati, alla presenza dell'impiegato di cui all'art. 141.

Art. 146.

Gli altri impiegati non sono soggetti a visita.

Il direttore però o chi per esso, ove abbia fondati sospetti a carico di qualcuno di essi, adotta i provvedimenti che le circostanze consiglino nell'interesse del servizio.

CAPITOLO VII.

## Servizio sanitario.

Art. 147.

Nelle agenzie o presso l'Istituto sperimentale si ha un servizio sanitario che comprende:

*a)* la vigilanza igienica dello stabilimento e del personale in servizio;

*b)* la direzione dell'infermeria e della stanza per l'allattamento;

*c)* le visite mediche al personale nello stabilimento e a domicilio per constatazioni d'indole igienica o fiscale.

Il servizio sanitario è affidato a medici locali di fiducia del direttore.

TITOLO IV.

## Disposizioni transitorie

Art. 148.

Gli aiutanti tecnici in servizio delle coltivazioni di tabacco si considerano come appartenenti al personale tecnico esecutivo e sono in tutto equiparati ai capi verificatori.

Art. 149.

I volontari verificatori conservano il diritto di precedenza alla nomina a capo verificatore, osservate le norme e condizioni imposte dall'art. 20 del preesistente regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 165, e in attesa di vacanza del posto al grado suddetto, conseguono con decorrenza dalla data di attuazione del presente regolamento, la nomina ad aiutanti capi verificatori con lo stipendio corrispondente al periodo di servizio decorrente dalla loro assunzione, escluso un anno di tirocinio.

Art. 150.

Gli uscieri che all'attuazione dell'ordinamento per il personale ausiliario di cui alla tabella *H* approvata con la legge 5 giugno 1913, n. 541, esercitavano permanentemente le attribuzioni di portinaio, possono essere nominati a tale grado con lo stipendio corrispondente al periodo di effettivo servizio, osservate le disposizioni speciali stabilite nella tabella suddetta.

Art. 151.

Gli operai delle coltivazioni che all'attuazione dell'ordinamento per il personale ausiliario di cui alla tabella *H* approvata con la legge 5 giugno 1913, n. 541, esercitavano permanentemente le attribuzioni d'inserviente, possono essere nominati uscieri anche se di età superiore a quella fissata all'art. 48, semprechè posseggano gli altri requisiti voluti.

Quelli degli operai suddetti che all'attuazione dell'ordinamento in parola esercitavano permanentemente attribuzioni corrispondenti a quelle di aiutante alle scritture, anche se abbiano superata l'età di anni venti e siano sprovvisti del titolo di studio di cui alla lettera *b)* dell'art. 42, possono, quando soddisfino alle altre condizioni generali prescritte per gli impiegati civili, essere ammessi ad esami d'idoneità che saranno tenuti entro un anno decorrente dal giorno in cui andrà in vigore il presente regolamento, con programma e norme da stabilirsi dal ministro delle finanze, e, ottenuta l'approvazione in tali esami, essere nominati al grado di aiutante alle scritture.

Art. 152.

L'attuale categoria dei verificatori subalterni è transitoria, e quindi in essa non si fa più luogo a nuove assunzioni.

Gli individui che vi sono inscritti costituiscono un ruolo unico e rimangono in servizio continuativo nelle zone di vigilanza comprese nella rispettiva circoscrizione ove la coltivazione è autorizzata col manifesto.

Il trasferimento di residenza fra le zone suddette rientra nelle facoltà del direttore; quello in altre zone può essere disposto dalla Direzione generale per motivi disciplinari o su domanda degli interessati.

I verificatori subalterni coadiuvano il capo verificatore nei servizi di campagna; possono essere preposti ad una zona di vigilanza ed anche adibiti ai servizi di ufficio o di agenzia.

In quanto non sia stabilito in questo paragrafo e nei successivi sono ad essi applicabili le norme e disposizioni del presente regolamento relative al personale degli aiutanti capi verificatori.

Art. 153.

I verificatori subalterni sono distinti in due classi e retribuiti coll'assegno giornaliero di L. 5,00 quelli della prima classe nel numero di 85 posti e di L. 4,50 quelli della seconda classe.

Le promozioni alla prima classe sono fatte per anzianità stabilita ai termini del seguente art. 155 per il compenso di definitivo licenziamento.

Nel caso di assenza per comprovata malattia è corrisposto l'assegno giornaliero per il periodo di trenta giorni.

Subordinatamente alle esigenze del servizio, può essere loro concesso un permesso di assenza, con godimento dell'assegno giornaliero, per la durata non maggiore di quindici giorni in ciascun anno.

Art. 154.

Le mancanze dei verificatori subalterni sono punite, in relazione alla gravità dei casi:

*a)* con la censura verbale o scritta, inflitta dal direttore;

*b)* con la sospensione dalla diaria e dal servizio ordinata fino alla durata di giorni 15 dal direttore e per un periodo maggiore dalla Direzione generale;

*c)* col licenziamento per decreto Ministeriale.

Il licenziamento sarà sempre disposto nei casi di grave insubordinazione, di disonestà, cattiva condotta ed abituale ubriachezza in servizio.

Art. 155.

I verificatori subalterni possono essere definitivamente licenziati quando abbiano raggiunto l'età di anni 60 od anche prima, dietro loro domanda, oppure quando siano riconosciuti inabili al servizio in seguito a visita medico-fiscale.

In tali casi viene loro corrisposto un compenso per una volta tanto, in ragione di lire centocinquanta per ogni campagna a cominciare dalla loro prima assunzione al servizio delle coltivazioni.

Si considerano utili a tale effetto:

*a)* le campagne nelle quali abbiano prestato servizio, qualunque ne sia stata la durata;

*b)* quelle nelle quali non siano stati chiamati in servizio per esuberanza di personale;

*c*) quelle nelle quali non abbiano prestato servizio alcuno a causa di malattia debitamente constatata.

Non entrano nel computo per la determinazione del compenso suddetto:

*d*) le campagne nelle quali, per domanda propria, non abbiano prestato servizio alcuno per cause diverse da quelle enunciate ai precedenti comma *b*) e *c*), o abbiano limitato le prestazioni ad una parte soltanto della campagna;

*e*) quelle nelle quali siano incorsi nella sospensione dal servizio per oltre un mese.

In gennaio di ogni anno il direttore, su deliberazione della Commissione permanente, indica alla Direzione generale i verificatori subalterni resi inidonei al servizio.

Nel caso di decesso, il compenso di cui al presente articolo è ridotto a lire cento per campagna e pagato alla vedova contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, e sempre quando siano trascorsi due anni dal giorno del matrimonio; in difetto, ai figli ed alle figlie nubili, minorenni.

Per la liquidazione di tale compenso gli interessati dovranno produrre i documenti prescritti in consimili casi dalla vigente legge sulle pensioni.

Tabella **A** (art. 22 del regolamento).

## PROGRAMMA
## per gli esami ad ufficiale tecnico

PARTE PRIMA.

### Botanica, chimica, coltivazioni, manipolazione, merceologia e impiego del tabacco

Nicotianografia — Morfologia esterna ed interna, biologia e patologia del tabacco.

Composizione chimica dei tabacchi — Principî immediati e ceneri.

Variazioni chimiche nella composizione dei tabacchi nei vari stadi colturali e durante i processi di cura e governo — Fermenti e fermentazioni.

Climi e terreni — Avversità meteoriche e parassiti.

Procedimenti colturali e di governo, selezione, condizionatura e conservazione del tabacco nei vari centri di produzione in Italia e all'estero.

Locali di cura e magazzini generali.

Risultati economici della produzione del tabacco comparativamente a quelli di altre produzioni agrarie.

Merceologia del tabacco: Caratteristiche dei vari tabacchi del commercio — Statistica della produzione — Cenni sul mercato del tabacco.

Impiego del tabacco: Cenni sommari sulle principali fabbricazioni del monopolio e nozioni sull'ordinamento delle manifatture dei tabacchi in Italia.

PARTE SECONDA.

### Legislazione fiscale - Ordinamento dei servizi per le coltivazioni

Leggi e regolamenti sulla privativa dei sali e tabacchi, comprese le norme contenute negli ordinamenti doganali in materia di: Contravvenzioni e contrabbando, pene, procedura contravvenzionale, competenza dell'autorità giudiziaria e dell'autorità amministrativa, ripartizione delle multe e dei prodotti delle contravvenzioni.

Regolamento, istruzioni e disposizioni speciali sulla coltivazione del tabacco.

Ordinamento del corpo della guardia di finanza e rapporti con esso per la esecuzione dei servizi di vigilanza e repressione del contrabbando.

Regolamento per il personale ed i servizi delle coltivazioni dei tabacchi.

Discipline varie concernenti il personale a mercede giornaliera: Regolamento interno — Principali disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli — Infortuni, classificazione dei medesimi ai termini di legge, indennità relative, primi soccorsi.

PARTE TERZA.

### Amministrazione e contabilità

Nozioni di diritto positivo interessanti specialmente i servizi delle coltivazioni: *a*) Ordinamento amministrativo dello Stato; *b*) La legge e le fonti del diritto positivo italiano; *c*) Regole d'interpretazione e di applicazione delle leggi; *d*) Distinzione delle persone — Società civili e commerciali — Consorzi; *e*) Domicilio; *f*) Capacità giuridica; *g*) Beni e loro distinzione; *h*) Nozioni della proprietà — Comunione della proprietà — Enfiteusi — Usufrutto — Locazione di immobili; *i*) Obbligazioni — Obbligazioni solidarie — Obbligazioni con clausola penale; *l*) Garanzia delle obbligazioni — Privilegio — Ipoteca — Fideiussione — Pegno — Diritto di ritenzione; *m*) Principî generali riguardanti la prova delle obbligazioni — Atti di notorietà — Presunzioni — Atti pubblici e scritture private — Testimonianze; *n*) Contratti — Requisiti di validità — Contratto di locazione d'opera, di trasporto, di noleggio; *o*) Materia di ricorso al Consiglio di Stato ed a Commissioni speciali; *p*) Nozioni sulle tasse di registro e bollo.

Amministrazione del patrimonio e Contabilità generale dello Stato Beni dello Stato e loro distinzione — Esercizio finanziario e bilanci — Contratti e servizi ad economia — Spese dello Stato, ordinazione di esse, impegno, liquidazione, pagamento — Agenti dell'Amministrazione — Cauzioni — Conti giudiziali.

Uffici esecutivi del Monopolio dei tabacchi e ordinamento contabile di essi.

Scritture interne nei laboratorî e magazzini delle coltivazioni.

Ordinamento dell'Amministrazione centrale — Contabilità e bilancio industriale dell'Azienda dei tabacchi.

Tabella **B** (art. 27 del regolamento).

## PROGRAMMA
## per gli esami a capo riparto

PARTE PRIMA.

### Amministrazione e contabilità

Nozioni di diritto positivo interessanti specialmente i servizi delle coltivazioni: *a*) Ordinamento amministrativo dello Stato; *b*) La legge e le fonti del diritto positivo italiano; *c*) Regole d'interpretazione e di applicazione delle leggi; *d*) Distinzione delle persone — Società civili e commerciali — Consorzi; *e*) Domicilio; *f*) Capacità giuridica; *g*) Beni e loro distinzione; *h*) Nozioni della proprietà — Comunione della proprietà — Enfiteusi — Usufrutto — Locazione d'immobili; *i*) Obbligazioni — Obbligazioni solidarie — Obbligazioni con clausola penale; *l*) Garanzia delle obbligazioni — Privilegio — Ipoteca — Fideiussione — Pegno — Diritto di ritenzione; *m*) Principî generali riguardanti la prova delle obbligazioni — Atti di notorietà — Presunzioni — Atti pubblici e scritture private — Testimonianze; *n*) Contratti — Requisiti di validità — Contratto di locazione d'opera, di trasporto, di noleggio; *o*) Materia di ricorso al Consiglio di Stato ed a Commissioni speciali; *p*) Nozioni sulle tasse di registro e bollo.

Amministrazione del patrimonio e Contabilità generale dello Stato: Beni dello Stato e loro distinzione — Esercizio finanziario e bilanci — Contratti e servizi ad economia — Spese dello Stato, ordinazione di esse, impegno, liquidazione, pagamento — Agenti dell'Amministrazione — Cauzioni — Conti giudiziali.

Scritture interne nei laboratori e magazzini delle coltivazioni.

PARTE SECONDA.

### Legislazione fiscale - Ordinamento dei servizi per le coltivazioni

—

Leggi e regolamenti sulla privativa dei sali e tabacchi, comprese le norme contenute negli ordinamenti doganali in materia di: Contravvenzioni e contrabbando, pene, procedura contravvenzionale, competenza dell'autorità giudiziaria e dell'autorità amministrativa, ripartizione delle multe e dei prodotti delle contravvenzioni.

Regolamento, istruzioni e disposizioni speciali sulla coltivazione del tabacco e particolarmente sul ricevimento e la classificazione dei tabacchi.

Ordinamento del corpo della guardia di finanza e rapporti con esso per la esecuzione dei servizi di vigilanza e repressione del contrabbando.

Regolamento per il personale ed i servizi delle coltivazioni dei tabacchi, con particolare considerazione dell'ordinamento del servizio di vigilanza sulle coltivazioni.

Discipline varie concernenti il personale a mercede giornaliera: Regolamento interno — Principali disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli — Infortuni, classificazione dei medesimi ai termini di legge, indennità relative, primi soccorsi.

PARTE TERZA.

### Nozioni varie

—

Nozioni di botanica, agronomia ed economia agraria.

Coltura, cura e fermentazione dei tabacchi.

Cenni sulla merceologia del tabacco.

Aritmetica ed algebra comprese le equazioni di primo grado.

Elementi di topografia: Rilevamenti dei terreni e dei fabbricati — Principali strumenti di misurazione dei terreni.

Tabella **C** (art. 30 del regolamento).

## PROGRAMMA

### per gli esami a capo verificatore

—

PARTE PRIMA.

### Amministrazione e contabilità

—

Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato: Beni dello Stato e loro distinzione — Esercizio finanziario e bilanci — Contratti e servizi ad economia — Spese dello Stato, ordinazione di esse, impegno, liquidazione, pagamento — Agenti della Amministrazione — Cauzioni — Conti giudiziali.

Scritture interne nei laboratori e magazzini delle coltivazioni.

PARTE SECONDA.

### Legislazione fiscale - Ordinamento dei servizi per le coltivazioni

—

Leggi e regolamenti sulla privativa dei sali e tabacchi, comprese le norme contenute negli ordinamenti doganali in materia di: Contravvenzioni e contrabbando, pene, procedura contravvenzionale, competenza dell'autorità giudiziaria e dell'autorità amministrativa, ripartizione delle multe e dei prodotti delle contravvenzioni.

Regolamento, istruzioni e disposizioni speciali sulla coltivazione del tabacco e particolarmente sul ricevimento e la classificazione dei tabacchi.

Ordinamento del corpo della guardia di finanza e rapporti con esso per la esecuzione dei servizi di vigilanza e repressione del contrabbando.

Regolamento per il personale ed i servizi delle coltivazioni dei tabacchi, con particolare considerazione del servizio di vigilanza sulle coltivazioni.

PARTE TERZA.

### Nozioni varie

—

Coltura, cura e fermentazione dei tabacchi.

Cenni sulla merceologia del tabacco.

Compilazione di prospetti, quadri ed altri atti concernenti il servizio delle coltivazioni.

Sistemi più comuni per il rilevamento dei terreni.

Tabella **D** (art. 37 del regolamento).

## PROGRAMMA

### per gli esami a commissario amministrativo

—

PARTE PRIMA.

### Amministrazione e contabilità

—

Nozioni di diritto positivo interessanti specialmente i servizi delle coltivazioni: *a)* Ordinamento amministrativo dello Stato; *b)* La legge e le fonti del diritto positivo italiano; *c)* Regole d'interpretazione e di applicazione delle leggi; *d)* Distinzione delle persone — Società civili e commerciali — Consorzi; *e)* Domicilio; *f)* Capacità giuridica; *g)* Beni e loro distinzione; *h)* Nozioni della proprietà — Comunione della proprietà — Enfiteusi — Usufrutto — Locazione d'immobili; *i)* Obbligazioni — Obbligazioni solidarie — Obbligazioni con clausola penale; *l)* Garanzia delle obbligazioni — Privilegio — Ipoteca — Fideiussione — Pegno — Diritto di ritenzione; *m)* Principî generali riguardanti la prova delle obbligazioni — Atti di notorietà — Presunzioni — Atti pubblici e scritture private — Testimonianze; *n)* Contratti — Requisiti di validità — Contratto di locazione d'opera, di trasporto, di noleggio; *o)* Materia di ricorso al Consiglio di Stato ed a Commissioni speciali; *p)* Nozioni sulle tasse di registro e bollo.

Leggi sul Consiglio di Stato, sulla Corte dei conti e sulle Avvocature erariali.

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

Nozioni di economia politica: Produzione, circolazione e distribuzione della ricchezza.

PARTE SECONDA.

### Legislazione fiscale — Ordinamento dei servizi per le coltivazioni

—

Leggi e regolamenti sulla privativa dei sali e tabacchi, comprese le norme contenute negli ordinamenti doganali in materia di: Contravvenzioni e contrabbando, pene, procedura contravvenzionale, competenza dell'autorità giudiziaria e dell'autorità amministrativa, ripartizione delle multe e dei prodotti delle contravvenzioni.

Regolamento, istruzioni e disposizioni speciali sulla coltivazione del tabacco.

Ordinamento del corpo della guardia di finanza e rapporti con esso per la esecuzione dei servizi di vigilanza e repressione del contrabbando.

Regolamento per il personale ed i servizi delle coltivazioni dei tabacchi.

Discipline varie concernenti il personale a mercede giornaliera: Regolamento interno — Principali disposizioni della legge sul la-

voro delle donne e dei fanciulli — Infortuni, classificazione dei medesimi ai termini di legge, indennità relative, primi soccorsi.

PARTE TERZA.

## Nozioni varie

Matematica: Aritmetica ed algebra fino alle equazioni di secondo grado incluso.

Esercizio computistico: Impianto, tenuta e chiusura di scritture contabili per aziende industriali in genere e per gli uffici delle coltivazioni dei tabacchi in ispecie — Norme per l'accertamento e la valutazione delle rimanenze al termine di una gestione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*
DANEO.

---

*Il numero 1066 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Visto il R. decreto 9 maggio 1915, n. 607, col quale venne assegnato al Commissariato per l'emigrazione la somma di lire un milione per provvedere a rimborso di spese ed a concessione di sussidi ai connazionali rimpatriandi;

Riconosciuta la necessità di assegnare al Commissariato predetto l'ulteriore somma di lire un milione per gli scopi suindicati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e col ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In aggiunta alla somma di lire un milione di cui al R. decreto 9 maggio 1915, n. 607, è autorizzata l'ulteriore assegnazione di lire un milione da corrispondersi al Commissariato per l'emigrazione onde provvedere a rimborso di spese ed a concessione di sussidi ai connazionali rimpatriandi.

La suindicata somma viene iscritta al capitolo numero 60-*bis*: « Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1915-916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — SONNINO — CARCANO.

*Visto, Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero 1068 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 la somma occorrente durante il primo semestre dell'esercizio stesso per provvedere a talune spese delle truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro della guerra e con quello delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101-*bis* « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, ecc. » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di lire sedici milioni (L. 16.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — MARTINI — CARCANO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero 1072 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione

della medaglia in oro ed in argento al valor militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (serie 3ª), per l'istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 753, col quale furono apportate modificazioni al suddetto R. viglietto;

Ritenuta la opportunità, nella presente guerra, di dar modo di premiare in alcuni casi immediatamente sul campo, con medaglia d'argento e di bronzo al valor militare, gli atti più distinti di coraggio e di bravura;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra, il capo di stato maggiore dell'esercito ed i comandanti delle armate mobilitate, il capo di stato maggiore della marina ed il comandante in capo dell'armata, sono autorizzati a concedere immediatamente sul campo, ove lo giudichino opportuno, medaglie d'argento e di bronzo al valor militare rispettivamente agli ufficiali ed uomini di truppa del R. esercito ed agli ufficiali di marina e militari del corpo R. equipaggi, che si siano particolarmente distinti, in operazioni di guerra, per atti di spiccato coraggio.

Art. 2.

La concessione, sul campo, della medaglia di argento al valor militare sarà limitata ai casi previsti nell'elenco che fa seguito al R. viglietto 26 marzo 1833, ed ai casi che hanno con quelli stretta e sostanziale analogia ed in cui tutte le circostanze risultino chiare ed appoggiate a prove e testimonianze irrefutabili.

Art. 3.

Per ogni concessione fatta sul campo, tanto da Noi in persona, quanto dai generali ed ammiragli come sopra autorizzati, il capo di stato maggiore dell'esercito od il capo di stato maggiore della marina, a seconda che trattisi di personale del R. esercito o della R. marina, si procureranno e trasmetteranno ai competenti ministri della guerra o della marina un rapporto ben circostanziato e documentato, con la motivazione ed i dati prescritti, affinchè le concessioni stesse siano senz'altro formalmente sanzionate con Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Gran quartiere generale, addì 1° luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

*Il numero 1079 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione dell'uso del fosforo bianco (giallo) nell'industria dei fiammiferi a cui l'Italia aderì con l'assenso del Parlamento il 6 luglio 1910;

Ritenuto che ai termini dell'art. 5 della Convenzione dovrebbe provvedersi all'esecuzione nel Regno delle disposizioni di essa con decorrenza dal 6 luglio 1915;

Considerato che le anormali condizioni dell'industria e del commercio internazionale durante il presente stato di guerra sono di ostacolo all'applicazione di quelle disposizioni;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con i ministri segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'emanazione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione nel Regno delle disposizion della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 concernenti l'interdizione dell'impiego de fosforo bianco (giallo) nell'industria dei fiammiferi i prorogato a tutto il sessantesimo giorno successivo all conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlament per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CAVASOLA — SONNINO — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza dell'8 luglio 1915, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Bottrighe (Rovigo).***

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale viene prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del disciolto Consiglio comunale di Bottrighe.

Tale proroga è indispensabile, perchè nelle attuali circostanze non sarebbe opportuno convocare i comizi elettorali per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza comunale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti il decreto Reale 14 gennaio 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bottrighe, in provincia di Rovigo, ed il successivo decreto Reale 22 aprile con cui vennero prorogati di tre mesi i poteri del R. commissario;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bottrighe è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza dell'8 luglio 1915, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Bozzolo (Mantova).***

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale lo schema di decreto con cui viene prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del disciolto Consiglio comunale di Bozzolo.

Tale proroga è indispensabile per mettere il R. commissario in grado di compiere il suo mandato, dovendo egli proseguire le pratiche per la riforma del regolamento organico degli impiegati e salariati, per la sistemazione del servizio di igiene con la revisione del relativo regolamento e di quello di polizia urbana, per lo assetto delle finanze e per l'organizzazione in genere dei pubblici servizi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il precedente decreto Reale dell'11 aprile 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bozzolo, in provincia di Mantova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bozzolo è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizione nel personale dipendente:**

*Direzione generale delle tasse sugli affari.*

Con decreto Luogotenenziale del 20 giugno 1915:

Grisolia Francesco, ricevitore capo del registro di 2ª classe a Salerno, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute a decorrere dal giorno 1° giugno 1915.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN CONGEDO.

*Ufficiali di complemento.*

Con decreto Luogotenenziale del 20 giugno 1915:

I seguenti militari di truppa sono nominati sottotenenti di complemento di fanteria:

Provenienti dagli allievi ufficiali:

Scolari Giovanni — Borelli Luigi — Cicala Arturo — Monterisi Eduardo — Cacciatore Vitale — De Lieto Casimiro — Colantoni Leopoldo — Monaco Mario — Pellegrini Camillo — Tortora Francesco — Leonardi Gaetano — Polizzi Guglielmo — Giacomelli Arturo — Pasteriai Giuseppe — Deplano Efisio — Buffa Ettore Giuseppe Antonio — Loi Antonio — Mainetti Lorenzo — Fosella Manlio — Ridolfi Vincenzo — Longa Massimino — Cossu Mario — Coppola Francesco — Menzione Eustachio — Alviggi Mario — Visconti Attilio — Terribile Antonio — Di Martino Giuseppe — Gelosi Umberto — Pasqualucci Antonio — Stoppani

Giuseppe — Mazza Mario — Bartolini Filippo — Messina Antonio — Salemi Marcello — Gaveglia Eduardo — Midolo Rodolfo — Ciapelli Luigi — Cimonelli Giovanni — Baccaro Amedeo — Moretti Morozzo — Peratoner Alfredo — Golato Fulgenzio — Tipaldi Armando — Madami Undecimo — Tomaselli Domenico — Panzalis Ampelio — Sarubbi Augusto — Zazzera Giuseppe — Selvaggi Silvio — Tucci Mario — Zingaro Fortunato — Governale Vincenzo — Scappini Luigi — Melandri Giovanni — Abbate Carlo Alberto.

Vandoni Luigi — Villani Eduardo — Milito Francesco — Di Marco Antonino — Guatteri Romano — Canonici Gaetano — Corrado Antonio — Gregorio Achille — Ortoleva Enrico — Arzelà Eugenio — Zucchini Mansueto — Mazzone Giovanni — Viale Antonio — Fiorentino Guglielmo — Gelmi Giovanni — Gentilini Gino — Fadarella Luigi — Zinno Giuseppe — Valletta Umberto Trapani Giuseppe — Cariolato Bonaventura — Agnello Antonino — Veratti Pietro — Meoli Francesco — Azzarello Rodolfo — Quaglio Angelo — Incorvaia Giovanni — Peano Francesco — Landi Bonaventura — Russi Tommaso — De Marchi Remo — Borzi Santo — Lencioni Angelo — Lamarina Giuseppe — Diaferia Alfredo — Santoro Francesco — Sirigu Eliseo — Porta Guido — Bianco Giuseppe — Marturano Nicola — Urso Eugenio — Di Blasi Alfredo — Bulzomi Luigi — D'Alessandro Umberto — Troysi Alfonso — Gini Alfredo — Tagliabue Sante — Bianchi Giorgio — Pietropaoli Osvaldo — Gherardi Nicolò — Pallotti Paolo — Pizzorno Fernando — Insidioso-Monda Lazzaro — Lingria Giuseppe — Saini Mario — Andreini Renato.

Guzzanti Luigi — Delogu Salvatore — Milella Realino — Cervone Pasquale — Offredi Manfredo — Giambeluca Paolo — Morero Eligio — Talè Gino — Bassi Giovanni — Caputo Pasquale — Catalano Attilio — Saccone Giuseppe — Rigano Francesco — Occhino Nicolò — Moscardelli Francesco — Benedetti Carlo — Dell'Aringa Ugo — Scafuro Alfonso — Cosentino Vincenzo — Farruggia Leopoldo — Menozzi Italo — Iucci Giacomo — Cesarò Giulio — Losco Umberto — De Sio Ugo — Esposito Nuzzo Giovanni.

Sesti Ezio — Funtoni Giannario — Silvetti Giuseppe — Acceso Giuseppe — Bandi Erminio — Macioce Giuseppe — Celeste Giovanni — Nardi Tebaldo — Peano Giacinto — Coda Francesco — Boldrocchi Enea — Bailo Luigi — Baldassarre Adolfo — Tomà Aldo — Santaniello Vincenzo — De Cristofaro Ercole — Fuiano Attilio — D'Angelillo Aniello — Corvi Luigi — Fusar Imperatore — Martines Giuseppe — Giacchetti Alberto — Vacirca Michelangelo — Vaccarella Calogero — Brossa Baldassare — Valguarnera Mariano.

Provenienti dai volontari di un anno:

Canepa Stefano — Nicolini Dario — Manuel Gismondi Giuseppe.

Rebora Clemente — Scarpa Luigi — Raimondo Riccardo — Belloni Giuseppe — Costa Silvio — Pagani Mario — Scolari Mario — Sergiacomi Sestilio — Scalfati Mario — Paini Giuseppe — Clavenzani Ugo — Gaggini Bernardo — Tancredi Alberto — Ancona Bruno — Vallauri Mario — Garavaglia Manlio — Maifreni Mario — Salterio Italo — Flora Orazio — Degiacomi Ugo — Muscio Attilio — Cornelio Achille — Parona Giulio — Pasculli Federigo — Turri Giuseppe — Bosisio Luciano — Baraldi Francesco — Ugolotti Aurelio — Pappalepore Giorgio — Alimena Guido — Acanfora Giovanni — Palli Natale — Farinelli Antonio — Risso Augusto — Simonetta Attilio — Camosso Livio — Porro Ettore.

I seguenti sottufficiali in congedo sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma di cavalleria:

Provenienti dai sottufficiali che hanno compiuto la ferma:

Ceresa Amerigo.

Provenienti dai sergenti allievi ufficiali:

Bianchi Isacco — Turchi Roberto — Testa Aschieri Ugo — Ciampa Salvatore — Salottolo Eugenio — Volontè Luigi — Cattaneo Guglielmo — Goyon Cesare — Rossi Francesco — Mochi Aldo.

Provenienti dai sergenti volontari di un anno:

Savini Guido — Giacomini Virginio — Viterbo Carlo — Vercelli Roberto — Mazzi Giuseppe — Sella Quintino — Ceschelli Manlio — Gozzi Carlo — Corsetti Alberto — Antonelli Domenico — Giannotti Ugo — Antinozzi Attilio — Brenciaglia Angelo — Lattes Alfredo — Viteroo Dario — Carli Demetrio — Gelmini Stefano.

Provenienti dagli Istituti militari:

Palmieri Giovanni.

Scalietti Tellio, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento nell'arma d'artiglieria.

I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento d'artiglieria:

Provenienti dagli allievi ufficiali:

Paone Andrea — Rupnik Carlo — Bonaventura Giuseppe — Potenza Antonio — Isotta Serafino — Linardi Lupo — Bracco Giovanni — Diena Lazzaro — Delle Grottaglie Renato — Pitorri Luigi — De Giacomo Amedeo — Bernini Sergio — Frasca Raffaele — Mancino Giacinto — Tron Arnaldo — Satta Arnaldo — Ambrosio Luciano — Dandini De Sylva Ferdinando — Greco Camillo — De Fusco Giuseppe — La Banchi Pangrazio — Bosi Aldo — Gambarota Vincenzo — Gala Ubalbo — Gangemi Bruno — Angarana Gioacchino — Righi Arnolfo — Tugnoli Armando — Pinto Salvatore — Amorelli Autenzio — Savelli Lorenzo — Del Foco Arturo — Di Cella Francesco — Zecca Francesco — Gazzo Adriano — Tedesco Giacomo — Canepa Bartolomeo — D'Audino Silvestro — Liguori Michele — Patrizio Giuseppe — Verdoia Mario — Parente Ernesto — Cerri Gennaro — Brescia Gennaro — Marino Giovanni — Tazzer Attilio — Canti Enrico — Rollino Giuseppe — Rossi Riccardo — Miserino Alberto — Giovannetti Azolino — Pilonetto Tullio — Boffa Ernesto — Moro Emilio — Cellitti Vincenzo — Zunino Mario — Briganti Alberto — Cacozza Renato — Anelli Achille — Esperti Giovanni — Dellorto Giuseppe — Giusti Annibale — Martinelli Salvatore — Cavallone Giovanni — Capalbo Giulio — Altieri Francesco — Berardi Luigi — Giorgi Vittorio — Pederneschi Fiorenzo — Damiani Domenico — Giaquinto Donato — Raspini Agostino — Masella Nino — Zoppini Vincenzo — Giordano Giovanni — Palazzo Ennio — Palamenghi Calogero — Pino Giuseppe — Montefusco Salvatatore — Cantelli Ettore — Nini Crescentino — Bagnaresi Plinio — Maresca Angelo.

De Vincenti Giuseppe — Coppola Umberto — Volpe Luigi — Scudieri Umberto — Pocaterra Luigi — Menocci Giovanni — Bonura Francesco — Casale Enea — Guaralli Stefano — D'Ottavi Francesco — Bonuccelli Nicola — Santucci Emilio — Sanna Martino — Boccia Donato — Iavarone Camillo — Sabbi Amedeo — Criscuolo Carlo — Bernabei Giuseppe — Gizzio Domenico — Martino Giuseppe — Tiriticco Mario — Fabbri Ugo — Federici Alberto — Folicaldi Franco — Andrisani Francesco — Gianangeli Umberto — Varricchio Ludovico — Migliore Francesco — Lorusso Giuseppe — Gaudio Nicola — Cimmino Arturo.

Provenienti dai volontari di un anno:

Bodria Arnaldo — Rivaro Giuseppe — Tonini Adolfo — Padula Giacomo — Olivieri Augusto — Bon Carlo — Schierano Giuseppe — Laguzzi Giovanni — Niccoli Alfredo — Tozzi Giulio — De Pasquale Francesco — Rosselli Del Turco Roberto — Basaglia Luigi — Cocconi Otello — Battaglia Manlio — Iacoucci Valdimiro — Marzolla Giorgio — Marini Teofilo.

*(Continua)*

# Ministero di agricoltura, industria e commercio

## ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

**Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.**

Roma, 16 luglio 1915.

| TITOLI | CORSO medio |
|---|---|
| **Titoli di Stato.** | |
| CONSOLIDATI | |
| Rendita 3,50 % netto (1906) | 81.79 |
| Rendita 3,50 % netto (emissione 1902) | 81.25 |
| Rendita 3,00 % lordo | 58.75 |
| REDIMIBILI | |
| Prestito Nazionale 4 1\|2 % (più interessi) | 93 69 |
| Buoni del tesoro quinquennali. 1912 | 97.20 |
| Buoni del tesoro quinquennali. 1913-914 | 95.37 |
| Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª) | — |
| Obbligazioni 3 % netto redimibili | — |
| Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866 | — |
| Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule | 285.— |
| Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane. | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele | 330 — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia | — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria | — |
| Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B. | — |
| Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹. | — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana | — |
| Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour | — |
| Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere | — |
| Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma | — |
| Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli | — |
| Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo) | — |
| Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo) | — |
| **Titoli garantiti dallo Stato.** | |
| Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882) | 295.— |

| TITOLI | CORSO medio |
|---|---|
| Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli | 81.50 |
| Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %. | — |
| Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma) | — |
| Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %. | — |
| Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto | 453.61 |
| **Cartelle fondiarie.** | |
| Cartelle di Sicilia 5 % | — |
| Cartelle di Sicilia 3.75 % | — |
| Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 % | 461.80 |
| Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 % | 482.41 |
| Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 % | 431.86 |
| Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 % | 472.— |
| Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 % | 428.— |
| Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 % | 470.— |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 % | 477.— |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 % | — |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 % | — |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 % | [illegible] |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 % | 454.75 |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 % | 435.— |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %. | — |
| Cartelle del Banco di San Spirito 4 % | — |
| Credito Fondiario Sardo 4 1\|2 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 5 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 4 % | — |
| Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 % | — |

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, delle obbligazioni redimibili 3 1\|2 0\|0 e 3 0\|0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Magistratura.*

Con decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915:

I sottoindicati giudici o sostituti procuratori del Re di 4ª categoria sono destinati, con le funzioni di pretore, nel mandamento per ciascuno di essi indicato:

Dettori Enotrio, id. id. di Cagliari, id. id. di Vilminore.

Carlini Ovidio, sostituto R. procura di Milano, id. id. di Rocchetta Ligure.
Pafundi Donato, giudice del tribunale di Torino, id. id. di Venosa.
Eula Ernesto, sostituto Regia procura di Mondovì, id. id. di Borgomaro.
Messina Ignazio, giudice del tribunale di Napoli, id. id. di Castelbaronia.
Niutta Enrico, id. id. di Salerno, id. id. di Casalmaggiore.
Insinga Vita, id. id. di Palermo, id. id. di Riesi.
Carta Gavino, sostituto Regia procura di Genova, id. id. di Celenza sul Trigno.
Poddighe Enrico, id. id. di Sassari, id. id. di Cirò.
Genovesi Angelo, giudice del tribunale di Napoli, id. id. di Argenta.
Vivoli Pietro, id. id. di Napoli, id. id. di Pizzoli.
Frattini Marcello, id. id. di Trani, id. id. di Villanova Mondovì.
Fortunato Vincenzo, sostituto Regia procura di Taranto, id. id. di Ferrandina.
Carboni Mario, giudice del tribunale di Castelnuovo Garfagnana, id. id. di Bovegno.
Cao Girolamo, sostituto Regia procura di Vallo della Lucania, id. id. di Cicagna.
Caizzi Adolfo, id. id. di Palermo, id. id. di Gimigliano.
Piscopo Ernesto, id. id. di Santa Maria Capua Vetere, id. id. di Accadia.
De Socio Vincenzo, id. id. di Venezia, id. id. di Santo Stefano di Cadore.
Consalvo Alfonso, id. id. di Lanciano, id. id. di Castiglione Messer Marino.
Moioli Oreste, giudice del tribunale di Bergamo, id. id. di Ponzone.

## MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)**

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 17 luglio 1915, in L. 110,60.**

## MINISTERO DEL TESORO
## E
## MINISTERO
## DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 16 luglio 1915 da valere per il giorno 17 luglio 1915:**

| PIAZZA | DENARO | LETTERA |
|---|---|---|
| Parigi | 109.17 | 109.60 |
| Londra | 29.18 | 29.23 |
| Berlino | — | — |
| Vienna | — | — |
| Svizzera | 113.78 | 114.28 |
| New York | 6.11 | 6.16 |
| Buenos Ayres | 2.47 | 2.50 |
| Cambio dell'oro | 110.35 | 110.85 |

**Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 17 luglio 1915:**

| | |
|---|---|
| Franchi | 109.38 1/2 |
| Lire sterline | 29.23 |
| Marchi | — |
| Corone | — |
| Franchi svizzeri | 114.03 |
| Dollari | 6.13 1/2 |
| Pesos carta | 2.48 1/2 |
| Lire oro | 110.60 |

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA DELLA GUERRA

### Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

*Comando supremo, 16 luglio 1915:*

Nell'alta valle Camonica il nemico, valicati i passi di Venerogolo e di Brizio, tentò in forza un attacco contro le nostre posizioni presso il rifugio Garibaldi, ma fu respinto con perdite e lasciò nelle nostre mani alcuni prigionieri.

Ricacciato l'avversario, le nostre truppe occuparono saldamente anche i due passi elevati, come è noto, sopra i tremila metri.

In Carnia il nemico, col favore della nebbia e delle tenebre, eseguì, nel pomeriggio e nella sera del 14, due risoluti attacchi tra Monte Cuians e Pizzo Avostano. Entrambi furono respinti. Perdite nemiche accertate: 33 morti, tra i quali un ufficiale.

Nella zona dell'Isonzo la situazione è pressochè invariata. Il nemico con piccole irruzioni, specialmente notturne, e con fuoco di artiglieria di grosso calibro, tentò continuamente di infliggerci perdite, di disturbare la nostra lenta avanzata e soprattutto di obbligare le nostre batterie a far fuoco per poterne scoprire le posizioni.

*Cadorna.*

*Roma, 16.* — Il bollettino di guerra austriaco del 13 luglio suona così:

« Nella Venezia Giulia ebbero luogo ieri alcuni violenti combattimenti parziali d'artiglieria.

Un attacco di parecchi reggimenti di fanteria italiana presso Redipuglia fu respinto.

La situazione è immutata in Carnia e nel Tirolo ».

Sta invece il fatto che Redipuglia è in nostro saldo possesso sino dal 21 giugno u. s. e che d'allora in poi da parte nostra le truppe hanno costantemente, benchè lentamente, progredito sull'altipiano, mentre i numerosi attacchi austriaci, ora più ora meno violenti, non hanno potuto farle indietreggiare.

Nella giornata del 12 corrente e nella susseguente notte non vi fu alcun attacco da parte nostra e i soliti attacchi austriaci non rivestirono nemmeno il carattere di speciale violenza e furono respinti molto facilmente.

*Roma, 16.* — Ieri, presso Monfalcone mentre un sacerdote in veste talare accompagnato da ufficiali medici e portaferiti protetti da una bandiera di neutralità, attendevano fuori dalle nostre trincee all'opera pietosa di seppellire una trentina di cadaveri nemici, venivano improvvisamente fatti segno a vivo fuoco di fucileria. Stante la brevissima distanza dalla quale il nemico faceva fuoco, non vi è alcun dubbio che lo inumano attacco sia stato scientemente eseguito.

L'intero drappello dovette rinunziare alla sua opera perchè il cappellano e due soldati vennero feriti in premio del pericoloso e pietoso incarico che si erano generosamente assunti.

### Settori esteri.

Riuscito vano ogni tentativo di aver ragione delle forze russe sbarranti la via di Lublino, i tedeschi e gli austro-tedeschi cercano ormai di ricondurre la propria offensiva in Curlandia, sul Niemen, sulla Vistola, sul Dnjester.

La lotta si è dunque nuovamente frazionata in tante e sì svariate azioni militari che è difficile sinora indovinare le intenzioni dei belligeranti e far pronostici sull'esito di essa.

Grande attività hanno spiegato ieri i tedeschi su tutto il settore occidentale: dalla regione di Arras alle Argonne e dalla Mosa e la Mosella alla Lorena, ma pare con esito completamente negativo, perchè i comunicati ufficiali francesi assicurano che dovunque sono stati respinti.

I telegrammi da Costantinopoli seguitano ad informare di vittorie turche tanto nella penisola di Gallipoli quanto nello stretto dei Dardanelli. Che gli anglo-francesi trovino sì in terra che in mare la più accanita resistenza nei turchi, nessuno oserebbe mettere in dubbio; ma la verità è che essi avanzano di giorno in giorno verso la mèta prefissasi, nonostante le enormi perdite che subiscono.

Nel settore caucasico la sorte delle armi non si dimostra migliore per le truppe turche, perchè nei molti scontri avuti in questi ultimi tempi con le truppe russe, non hanno subìto che insuccessi, alcuni dei quali gravi.

Mandano da Londra che le forze inglesi operanti nel Camerun centrale hanno occupato il 29 dello scorso giugno l'importante città tedesca di Ugaundere.

L'*Agenzia Stefani* dà sulla guerra nei vari settori più particolareggiate notizie con i seguenti telegrammi:

*Basilea, 15.* — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

La situazione in generale sulla fronte russa, è immutata. Sul Dnjester, a valle di Nizniow, le nostre truppe hanno dato con successo, su parecchi punti della riva nord del fiume, combattimenti durante i quali hanno fatto prigionieri undici ufficiali e cinquecentocinquanta soldati.

*Pietrogrado, 15.* — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Il nemico, che ha ricevuto rinforzi nel nord della regione Riga-Chavli, il 14 corrente cominciò ad avanzare da Hasenpoth su Goldingen e nella zona Schrundea-Popeliany. La nostra cavalleria e l'avanguardia trattengono il nemico ai passaggi dei fiumi Windava e Wenta e sulle altre posizioni favorevoli.

Nella regione al di là del Niemen il nemico nella notte del 14 sostenne un fuoco di artiglieria e di fucileria sopra una vasta fronte, ma non prese l'offensiva che con piccoli distaccamenti di fanteria che vennero ovunque respinti. Nella stessa notte respingemmo un attacco parziale in direzione di Lomza.

Sulla riva destra della Pissa e sulle due rive della Ckva, nessun cambiamento. Il nemico, che la vigilia aveva preso alcune trincee, ma subendo perdite enormi, non rinnovò il 14 i suoi attacchi.

Tra i fiumi Orzio e Vkra le nostre truppe occupano la fronte a sud di Prasnicz ove il 14 abbiamo respinto vari attacchi.

Sulla riva sinistra della Vistola nessun cambiamento. Fra la Vistola e il Bug il nemico diresse il 14 vari attacchi separati che furono respinti dal nostro fuoco. Sul Bug e sulla Zlota Lipa nessuno scontro importante.

La sera del 13 le truppe austriache presero l'offensiva nella regione Nesviska-Okna. Il nemico ha attaccato le nostre teste di ponte sulla riva destra della regione Kounichevce-Kolanki ed ha passato il Dnjester nelle regioni Ivani-Jojava e Koscelniki-Sinkew. La nostra artiglieria il 14 corrente in parecchi punti bombardò con successo il nemico durante il passaggio del fiume e lo costrinse in alcuni punti a rinunciare al passaggio stesso. Il combattimento continua.

*Basilea, 16.* — Si ha da Berlino 15: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte orientale. — In piccoli combattimenti sulla Windava a valle di Kourchany abbiamo fatto prigionieri quattrocentoventicinque russi.

A sud del Niemen, nella regione di Kalvaria, le nostre truppe hanno preso presso Franciszcwo e Ossowa parecchie posizioni russe avanzate dove esse si sono mantenute malgrado violenti contrattacchi.

A nord-est di Suwalki abbiamo preso d'assalto le colline di Olszcanka. A sud-ovest di Kolno ci siamo impadroniti del villaggio di Krusca e delle posizioni nemiche a sud e ad est di questa località.

Sono continuati con successo combattimenti nella regione di Prasnicz. Abbiamo preso parecchie posizioni nemiche ed occupato la stessa Prasnicz molto disputata negli ultimi giorni di febbraio e fortemente organizzata dai russi.

Fronte sud-orientale. — Situazione generalmente immutata.

Fronte occidentale. — Nella Fiandra meridionale abbiamo fatto saltare delle mine con successo, ieri, all'ovest di Wytschaete. Nella regione di Souchez i francesi hanno attaccato su differenti punti talvolta con forze assai importanti.

A nord-ovest della fattoria di Beausèjour in Champagne un attacco nemico con granate a mano non ha potuto essere completamente condotto a termine, in seguito all'esplosione di mine da parte nostra.

I francesi hanno tentato ieri, fino a notte inoltrata, di toglierci le posizioni conquistate da noi nella foresta delle Argonne.

Su parecchi punti sono avvenuti combattimenti a colpi di granate e con corpo a corpo.

Anche all'est delle Argonne i combattimenti sono stati ieri più attivi.

Nella foresta di Malancourt tentativi nemici di attacco sono stati arrestati dal nostro fuoco.

Nel Bois le Prêtre un attacco francese si è infranto dinanzi alle nostre posizioni.

Un aeroplano francese, volando sulle nostre posizioni presso Souchez, è stato colpito dal nostro fuoco ed è precipitato in fiamme nelle linee nemiche. Un altro aeroplano francese è stato pure abbattuto presso Hènin Liètard.

Il pilota e l'osservatore sono caduti feriti nelle nostre mani.

*Parigi, 16.* — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nella regione a nord di Arras, il nemico, avendo nel corso della notte tentato di uscire dalle sue trincee a sud del castello di Carleul, è stato immediatamente arrestato dai nostri fuochi di artiglieria e di fanteria.

Nell'Argonne i nostri tiri di sbarramento hanno vietato al nemico ogni tentativo di attacco.

Fra la Mosa e la Mosella notte agitata ma senza azione di fanteria: bombardamento del burrone di Sonvaux, combattimenti a

colpi di granate al bosco di Ailly, fucileria e cannoneggiamento a nord di Flirey.

In Lorena i tedeschi hanno attaccato su un fronte di tre chilometri le posizioni perdute presso Leintrey ed hanno in pari tempo bombardato tutta la nostra linea dalla foresta di Champenoux fino a Vezouse, pronunciando alcuni attacchi parziali di fanteria. Sono stati ovunque respinti.

Presso Leintrey, dopo avere preso piede in un boschetto, ne sono stati scacciati da un immediato contrattacco.

Nella parte sud-orientale della foresta di Parroy, truppe di assalto pervenute fino ai nostri reticolati di fili di ferro sono state disperse dal nostro fuoco ed hanno lasciato tra le nostre mani alcuni prigionieri. Le perdite del nemico sembrano sensibili.

*Parigi, 16.* — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nell'Artois azioni di artiglieria abbastanza vivaci. Il nemico ha bombardato il villaggio di Bully e un fossato della regione in cui due borghesi sono rimasti uccisi. Le nostre granate hanno appiccato il fuoco agli edifici della fattoria Folie sulla cresta di Vimy. Sulla riva destra dell'Aisne ad ovest di Soissons i tedeschi, dopo aver lanciato quattromila granate sopra il settore di Fontenoy hanno tentato ieri sera contro una nostra opera un colpo di mano il quale però è fallito.

Nell'Argonne calma relativa eccetto che in piccola parte ad ovest della foresta ove il cannoneggiamento è continuato senza alcuna azione di fanteria. Sugli Hauts de Meuse violento bombardamento a Eparges, nella regione del burrone di Sonvaux e nella foresta di Apremont.

Una squadriglia di dieci aeroplani ha lanciato stamane quarantasei granate da settantacinque e sei bombe ad alto esplosivo sulla stazione militare di Chauny ove sono concentrati importanti depositi di materiali. Sono stati constatati due focolari di incendio. È avvenuta una esplosione sopra una scialuppa sul canale dell'Oise.

*Basilea, 16.* — Si ha da Costantinopoli:

Un comunicato dello stato maggiore annuncia che sulla fronte dei Dardanelli il 14 luglio non vi è stata alcuna operazione ad Ariburnu e Seddulbahr, eccetto un debole fuoco di fucileria.

La nostra artiglieria ha costretto alla fuga una torpediniera nemica e un trasporto di truppe nemiche che tentava avvicinarsi ad Ariburnu; fu affondata una scialuppa nemica e un'altra venne incendiata.

Sulla fronte di Irak i nostri distaccamenti che si erano avanzati sull'ala sinistra del corpo di Mountfik hanno compiuto nella notte del 13 una brillante operazione. In un combattimento che durò dalla mezzanotte al pomeriggio respinsero il nemico malgrado un violento cannoneggiamento e gli inflissero gravi perdite. Noi abbiamo contato 500 cadaveri nemici, tra i quali vari ufficiali inglesi.

Il nemico trasportò altri morti e feriti, in due imbarcazioni piene.

Le nostre perdite sono: un tenente e 5 soldati morti e 21 feriti.

Sulle altre fronti nulla di particolare.

*Pietrogrado, 16.* — Un comunicato dello stato maggiore generale dell'esercito del Caucaso dice:

Il 14 corr. mattina nella regione del Litorale un tentativo dei turchi di sloggiare i nostri esploratori dal Monte Magaridag riuscì vano. Lo stesso giorno vi fu un fuoco di fucileria senza risultato.

Nella direzione di Olty, nella notte del 14 corr., i nostri esploratori attaccarono un posto turco passando alla baionetta parte degli occupanti e parte facendone prigionieri.

Sul fronte Kop-Cormoundje è impegnato un combattimento accanito.

Sul resto del fronte nessun cambiamento.

*Londra, 16.* — Il segretario di Stato per le colonie ha ricevuto un telegramma dal governatore della Nigeria che annuncia l'occupazione di Ugaundere, importante città del Camerun centrale, operata il 29 giugno da forze alleate.

Le nostre perdite sono di due uomini uccisi ed otto feriti.

*Pietrogrado, 17.* — Un comunicato del grande stato maggiore del generalissimo dice:

Dopo combattimenti contro le nostre avanguardie il nemico, il 15 corrente, ha occupato la riva destra dei fiumi Vindava e Venta ed ha continuato in alcuni settori il movimento verso est.

Sulla fronte al di là del Niemen il nemico, nella notte del 15, ha pronunciato un attacco a nord-est della città di Suwalki presso il villaggio di Gloubokyroff, ove si è impadronito di parte delle nostre trincee, ma è stato ricacciato da un nostro contrattacco.

Sulla fronte del Narew le nostre truppe, nella notte del 16 corr., fra la Pissa e l'Orjitz, furono ritirate per occupare una posizione più concentrata sulla riva destra del Narew. Nello stesso settore il nemico ha pronunciato attacchi locali fra la Pissa e la Ohkva. All'ovest del fiume Orjitz importanti forze nemiche attaccano la fronte dei villaggi di Podossie e di Tziekhanoff.

La mattina del 15 due vigorosi attacchi tedeschi contro il fianco destro del settore indicato e contro i villaggi di Pmoniavy e Bramura-Sviachtchennaia sono stati respinti con grandi perdite per il nemico.

Nel centro della regione del villaggio di Zbiki, il nemico ha leggermente progredito, ma il suo movimento è stato arrestato.

Sul fianco sinistro i tedeschi che attaccarono senza successo, nella notte precedente, nel settore Grabovo-Opinagura, furono arrestati a quattrocento passi dinanzi alla nostra fronte. Fra Tziekhanoff e Vyehgorod, combattimenti di avanguardie.

Sulla sinistra della Vistola, a nord della Piliza, fuoco di fucileria. A sud della Piliza il nemico, il 15 corr., ha tentato una offensiva sulle due strade che conducono a Radom da nord-ovest e da ovest, ma è stato respinto dai nostri contrattacchi.

Negli altri settori scontri di posti di guardia.

## CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, accompagnata dalle sue dame d'onore, si recò ieri al palazzo Doria dal lato di piazza del Collegio Romano, a visitare il laboratorio per le confezioni militari ch'è stato istituito in questi giorni dal Comitato per la mobilitazione civile, e ove sono occupate tremila donne delle famiglie più bisognose dei richiamati.

L'Augusta Signora percorse, ammirata, tutti gli ampli locali dove ferve il lavoro muliebre per l'allestimento dei corredi di biancheria ordinati dal Ministero della guerra.

All'uscire dal palazzo Doria, S. M. la Regina venne vivamente acclamata dalla popolazione, riunitasi nella piazza.

---

S. M. la Regina Margherita ha continuato ieri il suo pietoso pellegrinaggio al capezzale dei soldati feriti in guerra e ricoverati in Roma, accompagnata dalla dama d'onore duchessa D'Oria e dal gentiluomo marchese Capranica del Grillo.

L'Augusta Signora visitò l'ospizio dell'Addolorata e ne ammirò l'ordine, la pulizia e la razionale sistemazione.

Accanto ad ogni letto era stato posto sul comodino un vaso di fiori freschi, fiori gentilmente offerti dal comune di Roma in segno di riconoscente omaggio a coloro che diedero il loro sangue per la patria.

---

**Per il prestito nazionale.** — Il direttore generale delle ferrovie dello Stato, comm. De Cornè, ha diretto il seguente telegramma circolare a tutti i servizi, all'ufficio stralcio, ai capi compartimento, alle unità speciali, alle divisioni compartimentali:

« Per assecondare desiderio espresso personale ferroviario di partecipare al prestito nazionale, sono stati presi opportuni accordi colla Banca d'Italia, in seguito ai quali comunico:

Personale ferroviario può sottoscrivere acquisto titoli nuovo prestito nazionale, da pagarsi in dieci rate mensili consecutive a cominciare corrente mese.

I sottoscrittori entreranno in possesso titoli sottoscritti a pagamento ultimato e percepiranno interessi alla scadenza solamente per la parte proporzionale relativa somma effettivamente versata epoca scadenza fissa.

Le sottoscrizioni, compilate in carta libera nella seguente forma, dovranno essere presentate al superiore immediato e, da esso vistate entro il 18 corrente, dovranno essere raccolte dai singoli uffici cui il presente è diretto, e trasmesse al servizio di ragioneria in modo che vi pervengano non più tardi delle ore dodici del venti corrente; quelle che pervenissero più tardi saranno considerate nulle:

« Il sottoscritto (nome, cognome, qualifica, impianto) dichiara di sottoscriversi per l'acquisto di N. . . . titoli da L. . . . . . del nuovo prestito nazionale, autorizzando l'Amministrazione FF. SS. a praticare relativa ritenuta sulle sue competenze per 10 mesi consecutivi a cominciare dal corrente (firma e data) ».

Prego dare telegrafica diffusione della presente disposizione a tutto il personale ».

*** Il Comitato medico costituitosi in Milano per promuovere la partecipazione e la propaganda di tutti i sanitari a vantaggio del Prestito nazionale, rivolge - per il tramite della stampa italiana - raccomandazioni calorose ai medici, ai farmacisti, ai veterinari e alle levatrici, perchè svolgano, in queste ultime ore, sempre più viva opera di persuasione presso coloro che finora non si sono decisi a dare in danaro il doveroso contributo alle fortune della patria.

*** La « Società Veneziana di navigazione a vapore » ha sottoscritto per mezzo milione al prestito nazionale.

**Pro Croce Azzurra.** — Domani, a Roma, alle ore 15, nei giardini dell'Ambasciata d'Inghilterra, in via XX Settembre, avrà luogo la grandiosa lotteria a beneficio della Croce Azzurra.

Nella serra, in una delle sale superiori della villa e in una parte del giardino sono stati disposti i doni. Nel parco suonerà la banda comunale diretta dal maestro Vessella. La circolazione del pubblico verrà regolata dai giovani esploratori.

I doni ricchissimi e svariati iscritti nel catalogo generale ascendevano ieri a 1350.

Oggi, dalle 15 alle 19, l'esposizione dei doni stette aperta al pubblico.

**Croce Rossa italiana.** — Le offerte complessive pervenute al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana ascendono a lire 1.465.894,23.

Un Comitato di soccorso sorto a Barcellona ha fatto pervenire al presidente del Consiglio, a mezzo del Banco di Roma, lire cinquemila per la Croce Rossa ed altre cinquemila per le famiglie dei richiamati.

**Per la mobilitazione civile e la Croce Rossa.** — Il 27° elenco della sottoscrizione unica segna L. 1.315.579,03.

**Per i nostri soldati.** — Mentre il Governo, con l'intensa preparazione dell'esercito e dell'armata, procedeva a tutelare i supremi interessi della nostra patria, un ottimo editore di Milano, il cav. Luigi Trevisini, noto per le sue pregevoli pubblicazioni scolastiche, volle portare un piccolo contributo ad un'opera così grande e santa, pubblicando un libro per i nostri soldati con lo scopo precipuo di promuovere la loro istruzione militare, rendendola più agevole e più sollecita. Ed affidò l'incarico di compilare un Manuale teorico-pratico per i soldati delle armi di fanteria e del genio e del nuovo corpo areonautico all'egregio comm. Onorato Roux, del Ministero della guerra.

Il Roux accolse, con lieto animo, l'arduo incarico, ed il Trevisini ha ora edito il libro da lui intitolato: *Per diventar caporale*, nel quale egli ha coscienziosamente ed esaurientemente svolto i prescritti programmi d'esame, rendendolo utilissimo non soltanto ai soldati per i quali fu compilato, ma a tutti i graduati ed agli aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento, per le recentissime norme e leggi militari che le settecento pagine contengono.

Com'era da prevedersi, il solerte compilatore, cui dobbiamo tanti e tanti libri sanamente educativi e patriottici, non si è lasciato sfuggire l'occasione di trattare i temi da lui preferiti, e ha scritto nobili pagine di educazione morale e sociale e una piccola ma completa storia del Risorgimento nazionale coi fasti militari di ciascun reggimento.

Con piena coscienza, pertanto, e di gran cuore noi raccomandiamo questa ottima ed opportuna pubblicazione.

**Disposizioni commerciali.** — La direzione generale degli affari commerciali (Ministero esteri) pubblica:

Gran Bretagna. — Con decreto 24 giugno u. s. sono state comprese tra le merci di cui è vietata l'esportazione in qualunque paese vari preparati tra cui il capsico, la caffeina ecc., e sono state introdotte varie modificazioni nelle liste di merci di cui è vietata l'esportazione in alcuni Stati.

Gran Bretagna (Canadà). — Con recente decreto il Governo del Dominio ha revocato il divieto concernente l'esportazione in Italia delle merci considerate contrabbando di guerra.

Danimarca. — È stata proibita l'esportazione della paraffina e delle candele di paraffina.

Norvegia. — Nuovi divieti di esportazione, nei quali sono compresi vari metalli, leghe, utensili e apparecchi metallici; ossa, sego, grassi, stearine.

Portogallo. — È stata vietata l'esportazione di vari articoli, tra cui allume, alluminio, antimonio, bauxite, cuoi, juta e nickel.

Con altro decreto è invece permessa, fino al 31 luglio p. v., l'esportazione di 10.500 tonnellate di patate.

Svezia. — È stata proibita l'esportazione delle merci seguenti: magnesia nera; grafite; cascami di cotone; elementi galvanici; potassa caustica, cloruro di potassa; nitrato di potassa; resine in pezzi o in polvere; materie coloranti vegetali; sali di Stassfurt; perclorato di potassa.

Con precedente decreto era poi stata vietata l'esportazione di vari prodotti e utensili utilizzabili per la guerra o per la navigazione, e quella altresì dell'indaco artificiale, delle materie coloranti, estratte dal catrame, olii di anilina, naftolo, naftilanina, paranitranilina, e loro sali.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

DURAZZO, 13. — La voce che Durazzo sia stata occupata dai serbi manca di qualsiasi fondamento.

WASHINGTON, 16. — I funzionari del Dipartimento di Stato non considerano come cosa seria la nota austriaca agli Stati Uniti. È possibile che non rispondano neppure.

BERNA, 16. — Il Consiglio federale ha deciso di estendere il divieto di esportazione all'oro puro o in lega, rottami e cascami di oro, oro non lavorato, oro monetato, laminato, in placche o foglie, con entrata in vigore immediata.

AMSTERDAM, 6. — Si ha da Berlino:

L'Imperatore, diretto al teatro nord-orientale della guerra, si è fermato a Posen, ove ha conferito con Hindenburg e col capo dello stato maggiore generale.

PARIGI, 17. — Il *Journal Officiel* pubblica la notificazione relativa al blocco dell'Adriatico da parte dell'Italia.

ATENE, 17. — Le dimissioni presentate dal ministro degli affari esteri, Zografos, per motivi di salute, sono state accettate.

Il presidente del Consiglio, Gounaris, assumerà provvisoriamente il portafoglio degli affari esteri.

Il relativo decreto sarà pubblicato prima della fine della settimana.

*Direttore*: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*